Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 120 del 24 maggio 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 maggio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Aglieta Michele fu Giuseppe, nei comuni di Spinazzola (Bari) e di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fandiaria — nei confronti di Aglieta Michele fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), e nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Aglieta Michele fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nei comuni di Spinazzola (provincia di Bari), e di Genzano (provincia di Potenza), della complessiva superficie di ettari 190.64.63 specificamente descritti negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 139.30.78, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati negli allegati 2 e 2-*bis* uniti al presente decreto, costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.33.85 di cui ettari 26.37.87 ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari) ed ettari 24.95.98 ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza).

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quelli menzionati nell'art. 4, muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aglieta Michele fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 52)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Masseria Cucinella	108	7	—	Seminativo	III	28	54	47	7.992,51
Id.	109	2	a	Pascolo	II	4	88	00	390,40
Id.	109	3	—	Seminativo	III	55	57	10	15.559,88
Id.	109	4	—	Pascolo	II	1	29	55	105,64
Pilella	112	6	—	Id.	III	30	00	36	1.800,22
Masseria Cucinella	114	1	—	Id.	II	2	38	40	190,72
Id.	114	3	—	Id.	II	3	99	40	319,52
Pilella	114	4	—	Seminativo	III	12	63	50	3.537,80
					Totali	139	30	78	29.894,69

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Di Vietri Michele e Antonio fu Luigi e con rimanente proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà Aglieta Luigia fu Luigi;

Sud: con torrente Basentello;

Est: con strada vicinale Spinazzola-Tricarico e proprietà Aglieta Alfredo e Antonio fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.122.634,90 (ottomilionicentoventiduemilaseicentotrentaquattro e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aglieta Michele fu Giuseppe, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZION DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 52)					
Masseria Cucinella	108	10	c	Fabbricato rurale	—	0	35	00	—
Id.	108	10	a	Id.	—	0	08	54	—
Id.	108	5	a	Seminativo	II	3	40	40	1.293,52
Id.	108	6	—	Id.	II	0	70	24	266,91
Id.	108	9	a	Pascolo	I	0	74	40	85,56
Id.	108	11	a	Id.	II	5	45	51	436,40
Id.	108	7	—	Seminativo	III	15	63	78	4.378,59
				Totali		26	37	87	6.460,98

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Di Vietri Michele e Antonio fu Luigi;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con le proprietà di Aglieta Luigia fu Luigi.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2-*bis*

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aglieta Michele fu Giuseppe, in comune di Genzano (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5384)					
Monte Poto	4	12	—	Seminativo	II	10	26	55	3.490,27
Id.	3	16	—	Id.	II	2	13	23	724,98
Id.	4	10	—	Id.	II	12	56	20	4.271,11
				Totali		24	95	98	8.486,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà del medesimo;

Sud: con strada vicinale di Monte Poto e germani Barbuzzi fu Giuseppe;

Est: con proprietà del medesimo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest e sud-est dalla strada vicinale di Montepoto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Marcella di Alfredo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Marcella di Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Marcella di Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 216.30.07, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 132.20.56, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 84.09.51.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Berlingieri Marcella di Alfredo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7633-7632*)					
Colmo d'Ischia	9	3	—	Seminativo	III	10	55	00	3.165 —
Id.	8	10	—	Id.	II	3	54	50	1.382,55
Id.	8	4	—	Id.	III	38	72	44	11.617,32
Id.	8	2	a	Pascolo	II	6	61	00	1.189,80
Id.	8	8	a	Seminativo	II	52	81	62	20.598,33
Id.	8	9	a	Id.	II	5	90	70	2.303,73
Id.	8	11	a	Id.	II	7	56	30	2.949,57
Id.	8	12	a	Pascolo	II	6	49	00	1.168,20
				Totali		132	20	56	44.374,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà della stessa;

Est: con Berlingieri Maria;

Sud: con il torrente Carapellotto;

Ovest: con il torrente Carapellotto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.661.613,20 (undicimilioniseicentosessantunomilaseicentotredici e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Berlingieri Marcella di Alfredo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7633-7632*)					
Colmo d'Ischia	8	1	a	Incolto produttivo	unica	2	20	18	44,07
Id.	8	15	—	Seminativo	III	3	42	46	1.027,38
Id.	8	7	a	Pascolo	III	35	13	70	4.216,44
Id.	8	8	a	Seminativo	II	43	33	17	16.899,35
				Totali		84	09	51	22.187,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con torrente Carapelle;

Est: con proprietà Berlingieri Maria;

Sud e *ovest*: con proprietà della stessa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calcagno Diego fu Emanuele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calcagno Diego fu Emanuele, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calcagno Diego fu Emanuele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 161.89.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Calcagno Diego fu Emanuele a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1784)					
Favugno	68	2	—	Seminativo	II	41	19	04	16.064,26
Id.	68	4	—	Id.	II	21	00	40	8.191,56
Id.	68	34	—	Id.	II	9	58	40	3.737,76
Id.	68	21	—	Id.	III	70	27	34	18.973,82
Id.	68	11	—	Id.	II	19	84	59	7.739,92
				Totali		161	89	77	54.707,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Dorotea Michele e Duca D'Ascoli Marulli;
Est: con Di Loreto Amedeo fu Tommaso;
Sud: con Gentile Mario fu Giuseppe;
Ovest: con Ciampolillo Mario ed Ugo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.413.641,40 (quattordicimilioniquattrocentotredicimilaseicentoquarantuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Giovanni fu Luigi, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Giovanni fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Giovanni fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 551.92.16, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 451.22.71, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 100.69.45.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato dall'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Giovanni fu Luigi, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 163)					
Centonze	20	3	—	Seminativo	I	27	26	50	14.314,12
Id.	20	1	—	Id.	III	19	55	00	6.060,50
				Totali		46	81	50	20.374,62

I terreni sopra descritti confinano:
Nord: con strada vicinale spartifeudo;
Est: con strada comunale Avetrana-Lecce e confine interprovinciale Lecce-Taranto;
Ovest: con proprietà della stessa;
Sud: con proprietà della stessa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mapp	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 163)					
Centonze	30	13	—	Pascolo cespugliato	I	182	04	90	32.768,82
Id.	30	12	—	Id.	I	61	77	40	11.119,32
Id.	30	24	—	Id.	I	10	96	80	1.974,24
Id.	30	11	—	Pascolo	I	6	87	94	894,32
Id.	30	18	—	Pascolo cespugliato	II	17	28	70	2.247,31
Id.	30	25	—	Id.	II	0	21	70	28,21
Id.	30	20	—	Pascolo	II	21	13	20	2.324,52
Id.	30	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	60	58,68
Id.	30	3	—	Uliveto	V	19	67	52	5.115,55
Id.	30	16	—	Seminativo	II	0	21	30	85,20
Id.	30	17	—	Id.	III	0	42	10	130,51
Id.	30	23	—	Id.	III	7	09	00	2.197,90
Id.	30	8	—	Pascolo cespugliato	II	25	78	30	3.351,79
Id.	30	9	—	Seminativo	III	31	40	09	9.734,28
Id.	30	10	—	Id.	II	19	19	68	7.678,64
				Totali		404	41	21	79.709,29

I terreni sopradescritti confinano

Nord con proprietà della stessa;
Est con confine interprovinciale Lecce-Taranto;
Ovest con proprietà Mirabella Maria-Consiglia di Alberto;
Sud con proprietà Palescandolo Dario fu Gennaro.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 6.784.229,60 (seimilionisettecentoottantaquattromiladuecentoventinove e cent. 60); per il 2° corpo è di L. 23.515.253,20 (ventitremilionicinquecentoquindicimiladuecentocinquantatre e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	46	81	50	20.374,62
2° Corpo	404	41	21	79.709,29
In complesso	451	22	71	100.083,91

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L 30.299.482,80 (trentamilioniduecentonovantanovemilaquattrocentottantadue e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Giovanni fu Luigi, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* n. 163)					
Centonze	30	10	—	Seminativo	II	22	58	13	9.032,52
Id.	20	3	—	Id.	I	78	11	32	41.009,43
				Totali		100	69	45	50.041,95

I terreni sopra descritti confinano:

Nord, sud ed *ovest* con la stessa proprietà;
Est: con strada comunale Avetrana-Lecce e col confine interprovinciale Lecce-Taranto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappelli Luigi fu Antonio, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cappelli Luigi fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cappelli Luigi fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 369.12.65 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata, l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 93. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cappelli Luigi fu Antonio, in comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 134)					
Mezzana Grande	19	13	—	Seminativo	II	123	19	08	49.276,32
Id.	19	27	—	Pascolo	III	2	66	40	266,40
Id.	19	26	—	Id.	III	2	19	60	219,60
Id.	19	20	—	Id.	III	10	35	84	1.035,84
Id.	19	21	—	Seminativo	II	4	43	68	1.774,72
Id.	19	12	—	Id.	I	117	36	43	61.616,27
Id.	19	2	—	Id.	II	51	93	56	20.774,24
Id.	19	19	—	Pascolo	III	2	73	21	273,21
Id.	19	23	—	Id.	II	2	72	64	490,75
Id.	19	22	—	Id.	IV	31	59	61	2.211,73
Id.	19	3	—	Fabbricato rurale	—	0	35	08	—
Id.	19	24	—	Pascolo	II	3	04	08	547,34
Id.	19	11	—	Id.	II	16	53	44	2.976,19
				Totali		369	12	65	141.462,61

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con torrente Candelaro;

Sud-est: con torrente Candelaro;

Sud: con Servilli Costantino, ecc., e con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con i limiti del comune di San Severo.

Indennità di espropriazione offerta L. 36.391.986,65 (trentaseimilionitrecentonovantunomilanovecentottantasei e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Ercole Antonio fu Pasquale, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Ercole Antonio fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito, il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Ercole Antonio fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 7.82.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Ercole Antonio fu Pasquale, in comune di Minervino Murge (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8681)					
Acquatetta	197	54	—	Pascolo arborato	I	0	11	36	12,50
Id.	197	35	—	Seminativo	I	7	70	91	3.546,22
				Totali		7	82	27	3.558,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la ferrovia Barletta-Spinazzola;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la strada privata che congiunge il Centro aziendale con la strada vicinale per Gravina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 908.598,60 (novecentottomilacinquecentonovantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Agostino fu Michele, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Agostino fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Agostino fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 76.88.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Errico Agostino fu Michele, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1138)					
Santa Lucia	82	1	—	Seminativo	I	47	95	25	22.058,15
Id.	83	1	—	Id.	II	28	93	03	10.993,55
				Totali		76	88	28	33.051,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il tratturo Melfi-Castellaneta;

Ovest: con strada comunale Montemilone-Palazzo San Gervasio;

Est con proprietà dello stesso D'Errico.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.538.119 (ottomilionicinquecentotrentottomilacentodiciannove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Friuli Carlo-Stefano fu Tommaso, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Friuli Carlo-Stefano fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Friuli Carlo-Stefano fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 754.24.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e a trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952.
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intitolati alla ditta Friuli Carlo-Stefano fu Tommaso, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5718)					
Coleto	124	1	—	Pascolo	II	1	89	12	151,30
Id.	124	2	—	Id.	III	44	05	10	2.643,06
Id.	124	4	—	Seminativo	III	0	06	26	18,78
Id.	124	6	—	Pascolo	III	7	38	93	443,36
Id.	124	7	—	Seminativo	III	12	78	18	3.834,54
Id.	124	9	—	Vigneto	III	0	14	56	71,34
Id.	124	8	—	Pascolo	III	7	60	85	456,51
Id.	124	10	—	Id.	III	3	63	26	217,96
Id.	124	11	—	Id.	III	0	31	01	18,61
Id.	124	12	—	Seminativo	III	3	64	98	1.094,94
Id.	124	13	—	Fabbricato rurale	—	0	57	91	—
Id.	124	15	—	Seminativo	III	13	47	58	4.042,74
Id.	124	16	—	Pascolo	III	12	84	18	770,50
Id.	124	17	—	Id.	III	0	82	42	49,45
Id.	124	3	—	Seminativo	III	3	20	20	960,60
Id.	124	23	—	Id.	III	3	42	40	1.027,20
Id.	124	24	—	Pascolo	I	13	88	08	1.596,29
Id.	124	14	—	Seminativo	III	1	50	44	451,32
Id.	124	25	—	Id.	III	1	05	40	316,20
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Coleto	124	18	—	Pascolo	III	5	97	79	358,67
				(*Partita catastale n.* 5718)					
Passeggero	136	11	—	Pascolo	II	2	60	40	208,32
Id.	136	36	—	Seminativo	IV	7	17	62	1.399,36
Id.	136	12	—	Pascolo	II	0	11	31	9,05
Id.	136	13	—	Id.	II	0	24	53	19,63
Id.	136	14	—	Id.	II	3	29	60	263,68
Id.	136	37	—	Seminativo	IV	10	15	58	1,980,38
Id.	136	38	—	Pascolo	II	3	02	60	242,08
Id.	136	17	—	Id.	II	0	20	92	16,74
Id.	136	25	—	Id.	II	7	50	18	600,14
Id.	136	39	—	Seminativo	III	3	01	90	905,70
Id.	136	31	—	Pascolo	II	0	24	83	19,86
Id.	136	5	—	Id.	IV	0	38	81	15,52
Id.	136	7	—	Id.	IV	0	34	05	13,62
Id.	136	10	—	Seminativo	IV	0	61	12	119,18
Id.	136	15	—	Id.	IV	4	26	65	831,97
Id.	136	16	—	Pascolo	III	2	14	92	128,95
Id.	136	22	—	Id.	III	0	40	75	24,45
Id.	136	23	—	Id.	III	2	89	48	173,69
Id.	136	26	—	Id.	III	6	12	88	367,73
Id.	136	27	—	Seminativo	IV	0	82	43	160,74
Id.	136	28	—	Pascolo	III	1	96	44	117,86
Id.	158	3	—	Seminativo	III	0	90	79	272,37

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO					
Passeggero	158	8	—	Pascolo	III	18	32	42	1.099,45
Id.	158	9	—	Id.	III	4	95	46	297,28
Id.	158	11	—	Seminativo	III	0	38	36	115 —
Id.	158	12	—	Pascolo	III	0	40	26	24,16
Id.	158	14	—	Id.	III	0	65	05	39,03
Id.	158	19	—	Id.	III	0	44	75	26,85
Id.	158	20	—	Id.	III	0	09	46	5,68
Id.	158	23	—	Seminativo	III	0	39	24	117,72
Id.	158	24	—	Pascolo	III	0	98	38	59,03
Id.	158	25	—	Id.	III	0	44	40	26,64
Id.	158	27	—	Id.	III	0	35	74	21,44
Id.	158	28	—	Seminativo	IV	0	09	16	17,86
Id.	158	29	—	Pascolo	III	0	19	38	11,63
Id.	158	31	—	Seminativo	III	3	68	60	1.105,80
Id.	158	35	—	Id.	IV	0	24	69	48,15
Id.	158	38	—	Pascolo	III	0	19	78	11,87
Id.	158	39	—	Id.	III	0	11	26	6,74
Id.	158	42	—	Id.	III	0	22	25	13,35
Id.	158	44	—	Seminativo	IV	0	73	33	142,99
Id.	158	45	—	Pascolo	III	0	11	23	6,74
Id.	158	46	—	Seminativo	III	0	51	16	153,48
Id.	158	47	—	Pascolo	III	0	78	78	47,27
Id.	158	51	—	Id.	III	0	08	00	4,80
Id.	158	52	—	Id.	III	0	04	32	2,60
Id.	158	53	—	Id.	III	0	45	09	27,05
Id.	158	57	—	Id.	III	0	01	52	0,91
Id.	158	87	—	Seminativo	III	4	25	96	1.277,88
Id.	158	89	—	Pascolo	III	0	15	26	9,16
Id.	158	1	—	Id.	II	0	52	93	42,34
Id.	158	10	—	Id.	II	0	56	77	45,42
Id.	158	13	—	Id.	II	0	16	24	12,99
Id.	158	32	—	Id.	II	0	29	32	23,46
Id.	158	37	—	Id.	III	0	46	02	27,61
Id.	158	40	—	Id.	II	0	38	59	30,87
Id.	158	41	—	Id.	II	1	51	91	121,53
Id.	158	43	—	Id.	II	0	37	61	30,09
Id.	158	50	—	Id.	II	0	29	70	23,76
Id.	158	55	—	Id.	II	1	08	65	86,92
Id.	158	85	—	Id.	III	0	44	80	26,88
Id.	158	86	—	Id.	III	1	06	22	63,73
Id.	158	16	—	Seminativo	III	2	27	10	681,30
Id.	158	97	—	Pascolo	II	1	78	00	142,40
Id.	158	22	—	Seminativo	III	0	59	00	177 —
Id.	158	98	—	Pascolo	III	0	61	05	36,63
Id.	158	48	—	Id.	III	0	08	08	4,85
				Totali		248	61	72	32.712,81

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Corato;
Est: con il limite intercomunale Minervino-Andria;
Sud: con la proprietà di Gisondi Raffaele fu Francesco, Giuliano Giuseppe fu Vincenzo ed altri;
Ovest: con la strada vicinale per Andria e la strada vicinale dei passeggeri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2365)					
Passeggero	136	29	—	Pascolo	III	1	32	11	79,27

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà del comune di Minervino;
Est: con proprietà del comune di Minervino;
Ovest: con la strada vicinale per Andria;
Sud: con la proprietà del comune di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2365)					
Passeggero	158	74	—	Seminativo	III	1	08	50	325,50

Il terreno sopradescritto confina:
Ovest: con la strada vicinale dei Passeggeri;
Nord: con la proprietà di Gisondi Raffaele fu Francesco;
Est: con la proprietà di Giuliano Nunzio fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà di Renna Candido fu Vito-Oronzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 5718)					
Lama Scrofa	98	24	—	Pascolo	III	1	98	73	119,24
				(*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	98	22	—	Pascolo	III	0	83	10	49,86
				Totali		2	81	83	169,10

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà del comune di Minervino;
Est: con la proprietà di Sardano Angelo fu Nicola;
Ovest: con la proprietà di Bosa Francesco fu Antonio;
Sud: con la strada vicinale di Corato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	97	56	—	Pascolo	II	1	40	42	112,33

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di Giura Giovanni fu Vincenzo;
Ovest: con la proprietà del comune di Minervino;
Est: con la proprietà del comune di Minervino;
Sud: con la proprietà di Roccatelli Michele fu Savino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	97	24	—	Seminativo	IV	0	93	00	181,35
Id.	97	64	—	Pascolo	III	1	32	64	79,58
				Totali		2	25	64	260,93

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Granone Liborio fu Francesco;
Est: con la proprietà di Grisorio Pietro fu Michele;
Sud: con la proprietà di Calamita Gaetano fu Vitantonio;
Ovest: con la proprietà di Balice Vito fu Felice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	97	63	—	Seminativo	III	0	44	62	133,86

I terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la proprietà di Roccatelli Michele fu Savino;
Sud: con la proprietà di Tricarico Giuseppe fu Savino;
Ovest: con la proprietà di Di Tria Gaetano fu Vitantonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	97	31	—	Pascolo	III	0	17	04	10,22

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di Pascarella Giovanni di Salvatore;
Ovest: con la proprietà di Pascarella Giovanni di Salvatore;
Sud: con la strada vicinale di Corato;
Est: con la proprietà di Posa Francesco fu Ambrogio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	98	20	—	Seminativo	III	0	51	39	154,17
Id.	98	17	—	Pascolo	IV	0	78	50	31,40
Id.	98	21	—	Seminativo	III	0	16	92	50,76
Id.	98	16	—	Fabbricato rurale	—	0	00	79	—
Id.	98	14	—	Pascolo	III	8	38	22	502,93
Id.	98	15	—	Id.	III	0	51	45	30,87
Id.	99	26	—	Id.	III	0	81	60	48,96
Id.	99	25	—	Seminativo	V	0	65	87	69,16
Id.	99	27	—	Pascolo	III	1	63	20	97,92
Id.	99	12	—	Seminativo	III	0	16	86	50,58
Id.	99	6	—	Id.	IV	9	67	16	1.885,96
Id.	99	9	—	Pascolo	III	5	35	10	321,06
Id.	99	8	—	Fabbricato rurale	—	0	02	08	—
Id.	99	28	—	Pascolo	III	1	70	80	102,48
Id.	99	29	—	Id.	III	0	62	98	37,79
Id.	99	30	—	Id.	III	3	09	64	185,78
Id.	99	31	—	Seminativo	IV	1	48	66	289,89
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Id.	99	13	—	Seminativo	III	1	08	07	324,21
					Totali	36	69	29	4.183,92

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Pascarella Giovanni di Salvatore e Delfino Filomena fu Saverio ed altri;
Est: con la proprietà di Pontone Savino di Ludovico ed altre;
Ovest: con la proprietà di Pascarella Giovanni di Salvatore, il comune di Minervino ed altri;
Sud: con la proprietà del comune di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	98	19	—	Pascolo	III	2	30	50	138,30
Id.	98	23	—	Seminativo	III	3	94	90	1.184,70
				Totali		6	25	40	1.323 —

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà del comune di Minervino;
Est: con la proprietà di Calamita Vito Antonio fu Gaetano ed altri;
Ovest: con la proprietà del comune di Minervino;
Sud: con la proprietà del comune di Minervino e con altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				11° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	99	1	—	Seminativo	V	0	29	00	30,45

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con il limite intercomunale Minervino-Andria;
Est: con la proprietà del comune di Minervino;
Ovest: con la proprietà del comune di Minervino;
Sud: con la proprietà del comune di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	99	2	—	Seminativo	V	0	15	54	16,32

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà del comune di Minervino;
Est: con la proprietà del comune di Minervino;
Ovest: con la proprietà del comune di Minervino;
Sud: con la proprietà del comune di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				13° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	99	21	—	Seminativo	III	0	59	78	179,34

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà del comune di Minervino;
Est: con la proprietà del comune di Minervino;
Ovest: con la proprietà del comune di Minervino;
Sud: con la proprietà Calamita Vito Antonio fu Gaetano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				14° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Lama Scrofa	99	14	—	Pascolo	III	0	18	18	10,91

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà del comune di Minervino;
Est: con la proprietà del comune di Minervino;
Ovest: con la proprietà del comune di Minervino;
Sud: con la proprietà del comune di Minervino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				15° CORPO (*Partita catastale n.* 2365)					
Intacca	121	78	—	Seminativo	III	0	75	02	225,06

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con la strada vicinale di Corato;
Est: con la proprietà Carlone Pasquale fu Gennaro;
Ovest: con la proprietà di Caputi Iambrenghi Giuseppe fu Francesco;
Sud: con la proprietà di Tricarico Giuseppe fu Savino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				16° CORPO (*Partita catastale n.* 7970)					
Intacca	121	87	—	Pascolo	III	1	33	57	80,14
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Scorzone	121	234	—	Pascolo	III	0	40	81	24,49
				(*Partita catastale n.* 7970)					
Intacca	121	89	—	Seminativo	IV	1	02	25	199,39
Id.	121	90	—	Pascolo	III	0	08	72	5,23
Id.	121	88	—	Id.	—	0	92	55	—
Id.	121	122	—	Seminativo	IV	1	09	39	213,31
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Scorzone	121	165	—	Pascolo	III	0	81	30	48,78
Intacca	121	91	—	Seminativo	IV	1	14	19	222,67
				(*Partita catastale n.* 7970)					
Intacca	121	92	—	Seminativo	IV	1	18	73	231,52
Scorzone	121	125	—	Pascolo	II	0	27	72	22,18
Intacca	121	133	—	Id.	III	0	26	91	16,15
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Intacca	121	93	—	Seminativo	IV	0	31	14	60,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: 16° CORPO (*Partita catastale n.* 7164)					
Intacca	121	94	—	Seminativo	IV	0	20	59	40,15
Scorzone	121	132	—	Id.	V	0	50	51	53,04
Intacca	121	203	—	Id.	V	0	42	53	44,66
Id.	121	261	—	Id.	IV	1	60	12	312,23
Scorzone	121	245	—	Pascolo	III	0	50	71	30,43
Id.	121	136	—	Id.	III	1	00	59	60,35
				(*Partita catastale n.* 6864)					
Scorzone	121	207	—	Pascolo	III	0	61	09	36,65
				(*Partita catastale n.* 9326)					
Scorzone	121	135	—	Seminativo	IV	1	15	17	224,58
Id.	121	212	—	Id.	IV	0	37	62	73,36
Id.	121	170	—	Pascolo	II	5	29	01	423,20
Id.	121	265	—	Seminativo	V	0	85	37	89,64
Id.	121	267	—	Id.	V	1	06	89	112,23
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Scorzone	121	134	—	Pascolo	III	0	11	07	6,64
Id.	121	164	—	Seminativo	III	0	21	08	63,24
Id.	121	169	—	Id.	III	2	71	53	814,59
Id.	121	205	—	Pascolo	III	0	27	40	16,44
Id.	121	214	—	Id.	III	4	51	04	270,63
Id.	121	215	—	Id.	III	0	45	89	27,53
Id.	121	236	—	Fabbricato rurale	—	0	08	38	—
Id.	121	243	—	Seminativo	III	2	99	45	898,35
Id.	121	262	—	Pascolo	III	1	21	81	73,09
Id.	121	279	—	Id.	IV	0	15	48	6,19
Id.	121	281	—	Id.	III	0	39	98	23,99
Id.	121	173	—	Id.	III	2	44	16	146,50
Id.	121	177	—	Id.	III	1	23	83	74,30
Id.	121	213	—	Seminativo	IV	2	76	00	538,20
Id.	121	300	—	Pascolo	III	3	83	00	229,80
Id.	121	301	—	Id.	III	3	67	44	220,45
Id.	121	238	—	Seminativo	IV	5	52	17	1.076,73
Id.	121	303	—	Pascolo	III	1	32	00	79,20
Id.	121	304	—	Id.	III	4	91	00	294,60
Id.	121	242	—	Seminativo	IV	1	22	00	237,90
Id.	121	302	—	Pascolo	III	4	66	23	279,74
Id.	121	130	—	Id.	II	0	09	46	7,57
Id.	121	172	—	Id.	III	0	44	99	29,99
Id.	121	174	—	Id.	II	1	30	46	104,37
Id.	121	176	—	Id.	III	0	76	13	45,68
Intacca	121	232	—	Id.	III	0	63	92	38,35
Scorzone	121	298	—	Id.	III	13	11	91	787,15
Id.	121	239	—	Id.	IV	0	29	04	11,62
Id.	121	241	—	Id.	IV	0	41	42	16,57
Id.	121	244	—	Id.	II	2	42	43	193,94
Id.	121	270	—	Id.	IV	0	27	04	10,82
Id.	121	271	—	Id.	IV	0	43	01	17,20
Id.	121	273	—	Id.	III	2	55	24	153,14
Id.	121	275	—	Id.	III	0	50	33	30,20
Id.	121	277	—	Id.	III	0	35	92	21,55
Id.	121	280	—	Id.	III	1	37	53	82,52
				(*Partita catastale n.* 12693)					
Scorzone	121	299	—	Pascolo	III	94	38	73	5.663,24
				(*Partita catastale n.* 7164)					
Coleto Grande	122	18	—	Pascolo	III	0	65	53	39,33
Id.	122	24	—	Id.	III	1	09	17	65,50
Id.	122	28	—	Id.	III	1	51	64	90,98
				(*Partita catastale n.* 6864)					
Coleto Grande	122	20	—	Fabbricato rurale	—	0	00	94	—
Id.	122	19	—	Pascolo	II	3	97	23	317,78
Id.	122	26	—	Id.	IV	0	92	65	37,06

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 16° CORPO (*Partita catastale n.* 2365)					
Coleto Grande	122	9	—	Pascolo	II	2	89	22	231,38
Id.	122	13	—	Id.	III	0	55	79	33,47
Id.	122	14	—	Id.	III	0	38	08	22,85
Id.	122	16	—	Id.	II	0	26	11	20,88
Id.	122	23	—	Id.	II	0	57	62	46,10
Id.	122	1	—	Id.	III	7	39	90	443,94
Id.	122	3	—	Id.	III	1	45	49	87,29
Id.	122	5	—	Id.	III	1	01	56	60,94
Id.	122	11	—	Id.	III	13	17	01	790,21
Id.	122	29	—	Id.	III	2	30	00	138 —
Id.	122	30	—	Id.	III	2	36	00	141,60
Id.	122	15	—	Seminativo	IV	2	27	00	442,65
Id.	122	31	—	Pascolo	III	9	38	00	562,80
Id.	122	32	—	Id.	III	1	11	00	66,60
Id.	122	33	—	Seminativo	IV	1	95	00	380,25
Id.	122	34	—	Id.	IV	0	67	33	131,29
Id.	122	25	—	Id.	III	8	41	65	2.524,95
Id.	122	35	—	Pascolo	III	4	70	00	282 —
Id.	122	2	—	Id.	III	0	76	94	46,16
Id.	122	4	—	Seminativo	IV	0	64	40	125,58
Id.	122	6	—	Pascolo	III	0	08	82	5,29
Id.	122	7	—	Id.	III	0	17	24	10,34
Id.	122	8	—	Seminativo	V	0	98	48	103,40
Id.	122	10	—	Pascolo	III	10	09	68	605,81
Id.	122	12	—	Id.	IV	6	72	40	268,96
Id.	122	17	—	Id.	III	1	45	10	87,06
Id.	122	21	—	Id.	IV	0	33	52	13,41
Id.	122	27	—	Id.	IV	3	97	57	159,03
				Totali		280	84	05	23.600,01

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale di Corato;
Sud: con proprietà Caputi Iambrenghi Giuseppe fu Francesco e Rossi Francesco fu Nicola e con altre;
Ovest: con proprietà del comune di Minervino e con altre;
Est: con la proprietà dello stesso.

Nel corpo vi sono molte piccole particelle appartenenti ad altri proprietari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				17° CORPO (*Partita catastale n.* 7164)					
Scorzone	135	38	—	Seminativo	IV	0	92	71	180,78
Id.	135	3	—	Id.	IV	1	88	48	367,54
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Scorzone	135	8	—	Pascolo	III	0	17	69	10,61
Id.	135	9	—	Id.	III	0	93	98	56,39
Id.	135	29	—	Id.	III	8	99	60	539,76
Id.	135	31	—	Id.	III	1	17	90	70,74
Id.	135	41	—	Id.	III	2	74	25	164,55
Id.	135	47	—	Id.	III	0	43	52	26,12
Id.	135	1	—	Id.	II	0	84	23	67,38
Id.	135	5	—	Id.	II	0	73	50	58,80
Id.	135	6	—	Id.	II	1	24	61	99,69
Id.	135	10	—	Id.	II	0	63	91	51,13
Id.	135	11	—	Id.	II	0	23	75	19 —
Fornelle	135	19	—	Id.	II	0	56	94	45,55
Id.	135	20	—	Id.	II	0	55	56	44,45
Id.	135	35	—	Id.	II	0	54	43	43,54
Scorzone	135	37	—	Id.	II	0	44	20	35,36
Id.	135	38	—	Id.	II	0	24	85	19,88
Id.	135	30	—	Id.	IV	7	61	56	1.485,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 17° CORPO (*Partita catastale n.* 6864)					
Scorzone	135	2	—	Pascolo	II	0	78	28	62,62
Id.	135	7	—	Id.	II	1	18	25	94,60
Id.	135	18	—	Id.	II	0	63	77	51,02
Id.	135	24	—	Id.	III	1	12	54	73,52
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Rinaldi	155	1	—	Pascolo	III	4	18	90	251,34
Id.	155	65	—	Id.	III	0	01	15	0,68
Fornelle	135	21	—	Id.	III	7	99	50	479,70
Id.	135	18	—	Seminativo	IV	0	18	60	36,27
Id.	135	47	—	Id.	III	1	03	46	310,38
Id.	135	19	—	Id.	IV	1	61	00	313,95
Id.	135	48	—	Id.	III	2	63	00	789,00
Id.	135	49	—	Id.	IV	2	27	24	443,12
Id.	135	31	—	Id.	IV	3	36	55	656,27
Id.	135	6	—	Pascolo	II	1	21	53	97,22
Id.	135	16	—	Id.	II	0	31	64	25,31
Id.	135	26	—	Id.	II	0	21	39	17,11
Id.	135	29	—	Id.	II	0	30	66	24,53
Id.	135	36	—	Id.	II	0	36	20	28,96
Id.	135	42	—	Id.	II	0	26	09	20,87
Id.	135	1	—	Id.	III	0	58	21	34,93
Id.	135	2	—	Fabbricato rurale	—	0	16	78	—
Id.	135	5	—	Seminativo	IV	2	25	18	439,10
Id.	135	7	—	Pascolo	III	0	17	22	10,33
Id.	156	38	—	Id.	III	0	49	23	29,54
Id.	156	45	—	Id.	III	16	72	91	1.003,75
				(*Partita catastale n.* 7164)					
Fornelle	156	10	—	Seminativo	IV	0	43	18	84,20
Id.	156	11	—	Pascolo	III	0	57	53	34,52
Id.	156	37	—	Id.	III	1	05	90	63,54
Id.	156	3	—	Seminativo	IV	0	42	39	82,66
Id.	156	17	—	Id.	IV	0	11	79	22,99
Id.	156	25	—	Id.	IV	0	29	44	57,41
Id.	156	27	—	Id.	IV	0	24	86	48,48
Id.	156	28	—	Id.	IV	0	84	18	164,15
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Rinaldi	157	3	—	Seminativo	III	0	56	45	169,35
Id.	157	4	—	Pascolo	III	0	29	93	17,96
Id.	157	7	—	Id.	II	0	21	53	17,23
				(*Partita catastale n.* 7164)					
Fornelle	135	15	—	Pascolo	II	1	83	88	147,10
Id.	135	33	—	Seminativo	IV	0	80	80	157,56
Id.	135	43	—	Id.	IV	0	30	15	58,79
Id.	135	44	—	Pascolo	III	0	88	50	53,10
Id.	135	48	—	Seminativo	IV	1	09	12	212,78
				(*Partita catastale n.* 2365)					
Fornelle	135	32	—	Seminativo	IV	0	49	42	96,37
Id.	135	34	—	Pascolo	III	0	61	12	36,67
Scorzone	135	36	—	Id.	III	0	19	47	11,68
Fornelle	135	50	—	Id.	III	4	90	99	294,59
Id.	135	51	—	Id.	III	1	16	02	69,62
Scorzone	135	12	—	Id.	II	0	18	16	14,54
Id.	135	13	—	Id.	II	1	81	53	145,22
Id.	135	14	—	Id.	II	0	38	84	31,07
Fornelle	135	22	—	Id.	II	0	44	45	35,56
Id.	135	39	—	Id.	II	0	94	88	75,90
Id.	135	40	—	Id.	II	1	09	05	87,25
Id.	135	25	—	Seminativo	IV	6	14	00	1.197,30
Id.	135	52	—	Pascolo	III	6	15	78	369,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 17° CORPO					
Fornelle	135	53	—	Pascolo	II	1	45	00	116,00
Scorzone	135	54	—	Id.	II	4	54	00	363,20
Fornelle	135	49	—	Id.	III	17	37	48	1.042,49
Id.	135	16	—	Id.	IV	0	59	70	23,88
Id.	135	17	—	Id.	III	0	82	57	49,54
Id.	135	27	—	Id.	III	3	91	65	234,99
Coleto Grande	135	23	—	Seminativo	IV	0	72	06	140,52
Fornelle	135	26	—	Id.	IV	25	25	08	4.923,90
				Totali		170	36	83	19.432,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la strada vicinale per Andria;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà dei Fratelli Rossi fu Nicola, Barbarossa Luigi fu Sabino ed altri.

L'indennità di espropriazione per il 1° corpo è di L. 9.071.059,39 (novemilionisettantunomilacinquantanove e cent. 39); per il 2° corpo L. 22.988,30 (ventiduemilanovecentottantotto e cent. 30); per il 3° corpo L. 87.885 (ottantasettemilaottocentottantacinque); per il 4° corpo L. 49.039 (quarantanovemilatrentanove); per il 5° corpo L. 32.014,05 (trentaduemilaquattordici e cent. 5); per il 6° corpo L. 73.856,20 (settantatremilaottocentocinquantasei e cent. 20); per il 7° corpo L. 36.142,20 (trentaseimilacentoquarantadue e cent. 20); per l'8° corpo L. 2963,80 (duemilanovecentosessantatre e cent. 80); per il 9° corpo L. 1.179.795,10 (unmilionecentosettantanovemilasettecentonovantacinque e cent. 10); per il 10° corpo L. 359.976 (trecentocinquantanovemilanovecentosettantasei); per l'11° corpo L. 8678,25 (ottomilaseicentosettantotto e cent. 25); per il 12° corpo L. 4651,20 (quattromilaseicentocinquantuno e cent. 20); per il 13° corpo L. 48.421,80 (quarantottomilaquattrocentoventuno e cent. 80); per il 14° corpo L. 3163,90 (tremilacentosessantatre e cent. 90); per il 15° corpo L. 60.766,20 (sessantamilasettecentosessantasei e cent. 20); per il 16° corpo L. 6.706.727,45 (seimilionisettecentoseimilasettecentoventisette e cent. 45); per il 17° corpo L. 5.488.646,65 (cinquemilioniquattrocentottantottomilaseicentoquarantasei e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	248	61	72	32.712,81
2° Corpo	1	32	11	79,27
3° Corpo	1	08	50	325,50
4° Corpo	2	81	83	169,10
5° Corpo	1	40	42	112,33
6° Corpo	2	25	64	260,93
7° Corpo	0	44	62	133,86
8° Corpo	0	17	04	10,22
9° Corpo	36	69	29	4.183,92
10° Corpo	6	25	40	1.323,00
11° Corpo	0	29	00	30,45
12° Corpo	0	15	54	16,32
13° Corpo	0	59	78	179,34
14° Corpo	0	18	18	10,91
15° Corpo	0	75	02	225,06
16° Corpo	280	84	05	23.600,01
17° Corpo	170	36	83	19.432,01
In complesso	754	24	97	82.805,04

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 23.236.774,49 (ventitremilioniduecentotrentaseimilasettecentosettantaquattro e cent. 49), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Friuli Luisa fu Carlo, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Friuli Luisa fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Friuli Luisa fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 127.98.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazoine e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Friuli Luisa fu Carlo, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 10598-bis)									
Piana Padula	68	36	—	Seminativo	III	35	87	71	10.763,12

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà Sardano Nicola fu Pasquale, Sardano Nicola fu Riccardo ed altre;
Ovest: con proprietà Friuli Rachele fu Carlo;
Sud: con proprietà indivisa sorelle Friuli fu Carlo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2377)					
Piana Padula	68	15	—	Pascolo	III	4	26	69	256,01
Id.	68	34	—	Seminativo	IV	87	83	93	17.128,66
				Totali		92	10	62	17.384,67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà Friuli Rachele fu Carlo;
Ovest: con proprietà Rosiello Vincenzo di Alfonso e Carbone Giuseppe di Michele;
Sud: con proprietà Slillavati Vincenzo fu Michele, Rubino Sebastiano fu Michele ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 2.906.042,40 (duemilioninovecentoseimilaquarantadue e cent. 40); per il 2° corpo L. 4.870.267,70 (quattromilioniottocentosettantamiladuecentosessantasette e centesimi 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	35	87	71	10.763,12
2° Corpo	92	10	62	17.384,67
In complesso	127	98	33	28.147,79

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.776.310,10 (settemilionisettecentosettantaseimilatrecentodieci e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Friuli Rachele fu Carlo, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Friuli Rachele fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata Friuli Rachele fu Carlo, non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Friuli Rachele fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 83.96.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Friuli Rachele fu Carlo, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10598-bis)					
Piana Padula	68	36	—	Seminativo	III	62	12	67	18.638 —
				(*Partita catastale n.* 2376)					
Piana Padula	68	98	—	Seminativo	IV	21	83	33	4.257,49
					Totali	83	96	00	22.895,49

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà di Sardano Nicola di Pasquale e Sardano Nicola fu Riccardo;
Ovest: con la proprietà di Friuli Luisa fu Carlo;
Sud: con la proprietà di Sardano Nicola fu Riccardo, Sardano Nicola di Pasquale ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.224.357,20 (seimilioniduecentoventiquattromilatrecentocinquantasette e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grieco Raffaele fu Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grieco Raffaele fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grieco Raffaele fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di ettari 177.73.25, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 121.78.55, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 55.94.70.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grieco Raffaele fu Giuseppe, in comune di Bernalda (Sezione di Pisticci e Montescaglioso) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Sezione Pisticci				(*Partita catastale n.* 102)					
Marina	43	43	—	Seminativo	I	4	27	80	1.882,31
Id.	43	44	—	Id.	I	2	61	00	1.148,40
Mercoragno	43	57	—	Id.	I	15	68	12	6.899,76
Id.	43	58	—	Id.	I	8	60	70	3.787,10
				Totali		31	17	62	13.717,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Bernalda-Metaponto;
Ovest: con proprietà Graziadei Nicola;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Est: con proprietà Vitelli Gaetano e Appio Giuseppe.

N.B. — Da nord-ovest a sud-est tali terreni sono attraversati dalla ferrovia Napoli-Metaponto; da nord a sud dalla litoranea Taranto-Reggio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Sezione Montescaglioso				(*Partita catastale n.* 392)					
San Salvatore	111	19	—	Seminativo	II	54	86	43	18.653,86
Tavole Palatine	111	16	—	Id.	III	31	23	58	7.184,24
San Salvatore	111	34	—	Id.	II	2	14	40	728,96
Pizzica	115	16	—	Incolto produttivo	unica	0	3	86	0,62
San Salvatore	111	18	—	Incolto cespugliato	II	2	32	66	151,23
				Totali		90	60	93	26.718,91

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con terreni di proprietà La Cava Domenico;
Nord: con fiume Bradano e con proprietà Durante Giovanni;
Est: con la litoranea Taranto-Reggio;
Sud: con il tratturo di Miglionico-Metaponto.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 3.635.156,05 (tremilioniseicentotrentacinquemilacentocinquantasei e cent. 5); per il 2° corpo L. 7.597.425,65 (settemilionicinquecentonovantasettemilaquattrocentoventicinque e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	31	17	62	13.717,57
2° Corpo	90	60	93	26.718,91
In complesso	121	78	55	40.436,48

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 11.232.581,70 (undicimilioniduecentotrentaduemilacinquecentottantuno e cent. 70) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grieco Raffaele fu Giuseppe, in comune di Bernalda (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
				(*Partita catastale n* 177)					
Casa Teresa	47	28	—	Seminativo	III	6	42	62	1.606,55
Id.	47	1	—	Id.	II	21	21	94	7.638,98
				Totali		27	64	56	9.245,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con la strada vicinale « Marinelli »
Sud: con proprietà fratelli Durante;
Est: con la Bonifica di Metaponto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 177)					
Casa Teresa	49	22	—	Seminativo	II	18	49	88	6.659,57

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà eredi Durante;
Ovest: con la ferrovia Napoli-Taranto;
Sud: con la Bonifica di Metaponto;
Est: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 102)					
Mercoragno	43	57	—	Seminativo	I	7	04	60	3.100,24
Id.	43	58	—	Id.	I	2	75	66	1.212,90
				Totali		9	80	26	4.313,14

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Vitelli Gaetano e Appio Giuseppe;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con Graziadei Nicola.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla statale Jonica n. 106.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	27	64	56	9.245,53
2° Corpo	18	49	88	6.659,57
3° Corpo	9	80	26	4.313,14
In complesso	55	94	70	20.218,24

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Incampo Giuseppe fu Giovanni, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incampo Giuseppe fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Incampo Giuseppe fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), della superficie di ettari 112.22.48, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 75.88.83, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 36.33.65.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 86. — Carlomagno

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Incampo Giuseppe fu Giovanni, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1869)					
Ponte Impisa	78	1	—	Seminativo	II	5	14	90	1.956,62

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con tratturo Melfi-Castellaneta;

Est: con strada vicinale tratturo Senarico;

Sud: con la ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;

Ovest: con la strada vicinale tratturo Senarico.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 1869)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Ponte Impisa	78	8	—	Seminativo	II	7	54	60	2.867,48
Fontana Zezzola	78	10	—	Pascolo	III	10	37	80	622,68
Id.	78	9	—	Seminativo	II	8	88	30	3.375,54
Id.	78	11	—	Id.	III	15	51	00	4.342,80
Id.	78	17	—	Id.	III	18	52	00	5.185,60
				Totali		60	83	70	16.394,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturo Melfi-Castellaneta;

Est: con proprietà del comune di Altamura;

Sud: con proprietà Fraggiacomo Maria-Michela;

Ovest: con strada vicinale tratturo Senarico.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 1869)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cenzo Viti	78	18	—	Seminativo	III	6	23	89	1.746,89

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso

Est: con proprietà Mirizzi Giacoma fu Francesco eFerrucci Antonio fu Michele;

Sud: con proprietà Fraggiacomo Maria-Michela e con altre;

Ovest: con proprietà Fraggiacomo Maria-Michela.

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 1869)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Caragnone	80	4	—	Seminativo	III	3	66	34	1.025,75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Melodia Bartolo fu Tommaso;

Est: con proprietà Melodia Bartolo fu Tommaso;

Ovest: con proprietà Cianciotta Angelo Antonio fu Antonio;

Sud: con strada vicinale del Caragnone.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 518.504,30 (cinquecentodiciottomilacinquecentoquattro e cent. 30); per il 2° corpo L. 4.407.645,50 (quattromilioniquattrocentosettemilaseicentoquarantacinque e cent. 50); per il 3° corpo L. 471.660,30 (quattrocentosettantunomilaseicentosessanta e cent. 30); per il 4° corpo L. 276.952,50 (duecentosettantaseimilanovecentocinquantadue e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	5	14	90	1.956,62
2° Corpo	60	83	70	16.394,10
3° Corpo	6	25	89	1.746,89
4° Corpo	3	66	34	1.025,75
In complesso	75	88	83	21.123,36

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 5.674.762,60 (cinquemilioniseicentosettantaquattromilasettecentosessantadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Incampo Giuseppe fu Giovanni, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZION DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1869)					
Fontana Tomolo	80	10	—	Seminativo	II	2	78	31	1.057,57

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Melodia Bartolo fu Tommaso;
Est: con proprietà di Melodia Bartolo fu Tommaso;
Ovest: con proprietà dello stesso Incampo;
Sud: con strada vicinale Fontana del Tomolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1869)					
Caragnone	79	39	—	Seminativo	II	3	00	46	1.141,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con strada vicinale Fontana del Tomolo;
Est: con le proprietà di Cianciotta Angelo-Antonio fu Antonio;
Sud: con le proprietà di Cianciotta Angelo-Antonio fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1869)					
Fontana Tomolo	78	14	—	Incolto produttivo	unico	0	72	47	11,60
Id.	78	13	—	Seminativo	III	16	52	00	4.625,60
Cenzo Viti	78	18	—	Id.	III	13	30	41	3.725,15
				Totali		30	54	88	8.362,35

I terreni sopradescritti confinano:
Est: con proprietà Mirizzi Giacoma fu Francesco e Perucci Antonio fu Michele;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con proprietà di Fraggiacomo Maria-Michela.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	2	78	31	1.057,57
2° Corpo	3	00	46	1.141,75
3° Corpo	30	54	88	8.362,35
In complesso	36	33	65	19.561,67

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. **490**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Labriola Gemma fu Pietrantonio, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù delle delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Labriola Gemma fu Pietrantonio, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata Labriola Gemma fu Pietrantonio non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Labriola Gemma fu Pietrantonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 38.73.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Labriola Gemma fu Pietrantonio, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1884)					
Santa Lucia	8	5	—	Seminativo arborato	IV	0	60	18	69,21
Id.	8	19	—	Uliveto	I	1	83	80	1.102,80
Id.	8	20	—	Seminativo	II	16	47	46	6.260,35
Id.	8	28	—	Id.	IV	0	83	30	174,93
Id.	14	1	—	Id.	III	11	46	40	3.209,92
Id.	14	5	—	Pascolo	III	3	65	65	219,39
Id.	8	27	—	Seminativo	II	3	45	57	1.313,17
Id.	14	4	—	Id.	III	0	40	64	113,79
				Totali		38	73	00	12.463,56

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con proprietà di Gesù Benedetto fu Gerardo;

Est: con torrente Ulmeta;

Ovest: con proprietà della stessa;

Sud: con strada parificata appartenente alla stessa proprietaria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.408.554,30 (tremilioniquattrocentottomilacinquecentocinquantaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. **491**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Leonardo fu Antonio, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù delle delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Leonardo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari)

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Leonardo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), della superficie di ettari 178.61.99, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 84.95.12, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 93.66.87

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Leonardo fu Antonio, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 16423)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Parisi	59	40	—	Pascolo	V	3	36	21	147,93
Id.	59	43	—	Seminativo	VI	13	57	92	2.851,63
Id.	59	44	—	Pascolo	V	15	17	15	667,55
Id.	59	45	—	Seminativo	IV	36	35	20	10.542,08
Id.	59	73	—	Id.	V	13	91	11	3.477,77
Id	59	76	—	Id.	V	2	57	53	643,82
				Totali		84	95	12	18.330,78

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con strada provinciale di Parisi e parte con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà Dell'Acre Antonia fu Saverio e fratelli Basile fu G. Battista;

Ovest: con proprietà dello stesso;

Sud: con strada vicinale Garagnone e proprietà Dell'Acre Antonia fu Saverio e fratelli Basile fu Giovanni Battista.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.018.821,85 (cinquemilionidiciottomilaottocentoventuno e centesimi 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Leonardo fu Antonio, in comune di Altamura (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 16423)					
Parisi	59	30	—	Pascolo	IV	24	90	81	1.619,01
Id.	59	31	—	Porzione fabbricato rurale	—	0	25	38	—
Id.	59	32	—	Seminativo	V	0	05	80	14,50
Id.	59	33	—	Fabbricato rurale	—	0	99	91	—
Id.	59	38	—	Seminativo arborato	III	0	73	11	350,93
Id.	59	37	—	Seminativo	IV	0	20	94	60,73
Id.	59	39	—	Pascolo	IV	3	08	25	200,36
Id.	59	42	—	Id.	IV	16	79	23	1.091.50
Id.	59	41	—	Id.	V	0	57	26	25,18
Id.	59	75	—	Id.	IV	12	24	98	796,24
Id.	59	74	—	Id.	III	19	65	50	1.670,68
Id.	59	36	—	Seminativo	VII	1	35	33	135,33
Id.	59	76	—	Id.	V	12	80	37	3.200,93
					Totali	93	66	87	9.165,39

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con il confine territoriale del comune di Gravina;
Est: parte con la strada provinciale di Parisi e parte con la rimanente proprietà dello stesso;
Sud: con strada vicinale di Caragnone

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Teresa di Antonio, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù delle delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Teresa di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Teresa di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 52.85.74 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 35.23.83 sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 17.61.91.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Teresa di Antonio, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11869)					
La Selva	146	II	—	Seminativo	III	35	23	83	11.981,02

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà della stessa e di Lorusso Giacinto di Antonio;
Ovest: con strada privata;
Sud: con proprietà Lorusso Giacinto di Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.174.970,30 (tremilionicentosettantaquattromilanovecentosettanta e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Teresa di Antonio, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11869)					
La Selva	146	II	—	Seminativo	III	17	61	91	5.990,51

Il terreno sopradescritto confina:
Nord e *sud*: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà della stessa e di Lorusso Giacinto di Antonio;
Ovest: con una strada privata.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Macario Antonio di Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù delle delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Macario Antonio di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Macario Antonio di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 120.37.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952

Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macario Antonio di Giuseppe, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5786)					
Murge di Rossi	64	23	—	Pascolo	II	1	25	37	100,30
Id.	64	22	—	Id.	II	0	49	26	39,41
Id.	64	24	—	Id.	III	18	27	34	1.096,40
Id.	64	21	—	Seminativo	IV	9	80	66	2.059,39
Id.	64	18	—	Id.	IV	0	87	15	183,02
Id.	64	19	—	Id.	IV	1	30	68	274,42
Id.	64	43	—	Pascolo	III	18	52	85	1.111,71
Id.	64	48	—	Seminativo	IV	1	74	50	366,45

Segue CORPO UNICO

(Segue *Partita catastale n.* 5786)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Murge di Rossi	64	47	—	Seminativo	V	0	40	80	65,28
Id.	64	45	—	Pascolo	II	2	75	63	220,50
Id.	64	46	—	Id.	II	0	44	00	25,20
Id.	64	17	—	Seminativo	IV	0	42	40	89,04
Id.	64	8	—	Id.	V	1	77	53	284,05
Id.	64	7	—	Id.	V	2	68	16	429,06
Id.	64	16	—	Pascolo	II	0	75	20	60,16
Id.	64	27	—	Id.	III	35	30	34	2.118,20
Id.	64	4	—	Id.	II	0	50	97	40,78
Id.	64	6	—	Seminativo	IV	8	31	43	1.746 —
Id.	64	5	—	Pascolo	III	1	55	50	93,30
Id.	64	26	—	Id.	II	0	76	70	61,36
Id.	64	25	—	Seminativo	VI	12	41	10	1.116,99
Id.	64	44	—	Pascolo	III	0	00	26	0,16
				Totali		120	37	83	11.591,18

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con la proprietà di Gioia Vito fu Nicola;

Nord-ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso e di Liuzzi fratelli fu Francesco.

La indennità di espropriazione offerta è di L. 3.307.578,50 (tremilionitrecentosettemilacinquecentosettantotto e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. **494.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Macario Antonio di Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Macario Antonio di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Macario Antonio di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 243.17.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macario Antonio di Giuseppe, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 21447)					
Ciminiera	195	2	—	Seminativo	VI	1	47	70	81,23
Id.	195	3	—	Id.	IV	3	73	73	616,65
Id.	195	4	—	Pascolo	IV	1	38	40	33,20
Id.	195	5	—	Seminativo	VI	2	58	86	142,37
Id.	195	6	—	Id.	V	2	42	71	218,43
Id.	195	7	—	Id.	VI	1	55	77	85,67
Id.	195	8	—	Id.	V	9	62	35	866,11
Id.	195	9	—	Id.	VI	1	65	44	90,99
Id.	195	10	—	Id.	VI	5	17	80	284,80
Id.	195	11	—	Id.	VI	3	29	34	181,14
Id.	195	12	—	Id.	VI	2	24	73	123,60
Id.	195	13	—	Pascolo	III	8	21	67	328,66
Id.	195	14	—	Id.	IV	116	16	65	2.787,96
Id.	195	15	—	Fabbricato rurale	—	0	05	28	—
Id.	195	16	—	Pascolo	IV	0	96	00	23,06
Id.	195	17	—	Id.	IV	7	26	40	174,32
Id.	195	19	—	Seminativo	VI	0	23	23	12,77
Id.	195	20	—	Pascolo	IV	0	18	00	4,32
Id.	195	1	—	Seminativo	VI	6	86	13	377,38
				Totali		175	10	19	6.432,66

I suddetti terreni confinano:
Nord: con la proprietà di Grillo Filippo Alfonso fu Pietro;
Est: con la proprietà di Massara Romano di Francesco;
Ovest: con il limite intercomunale Minervino-Andria;
Sud: con il limite intercomunale Spinazzola-Andria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 21447)					
Monte Pietroso	175	13	—	Seminativo	V	13	88	40	1.249,56
Id.	175	6	—	Pascolo	III	10	40	15	416,06
				Totali		24	28	55	1.665,62

I suddetti terreni confinano:
Nord: con la proprietà di Marchio Francesco e Vincenzo di Giovanni;
Est: con la proprietà di Bove Giuseppe fu Mauro e con altre;
Ovest: con la proprietà di Marchio Francesco e Vincenzo di Giovanni;
Sud: con la proprietà di Quartodipalo Annunziata di Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 21447)					
Monte Pietroso	175	12	—	Seminativo	V	5	29	94	476,94
Id.	175	17	—	Pascolo	III	29	97	20	1.198,88
Id.	175	20	—	Id.	III	0	13	44	5,37
Id.	175	22	—	Seminativo	V	2	49	00	224,10
				Totali		37	89	58	1.905,29

I suddetti terreni confinano:

Nord: con la proprietà di Quartodipalo Annunziata di Giuseppe;

Est: con la strada vicinale Monte Pietroso;

Ovest: con la proprietà di Quartodipalo Annunziata di Giuseppe;

Sud: con la strada vicinale Monte Pietroso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 21447)					
Monte Pietroso	175	18	—	Pascolo	III	5	88	88	235,55

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con la proprietà di Quartodipalo Annunziata di Giuseppe;

Est: con la proprietà di Quartodipalo Annunziata di Giuseppe;

Ovest: con la proprietà di Quartodipalo Annunziata di Giuseppe;

Sud: con la strada vicinale Monte Pietroso.

L'indennità di espropriazione offerta è per il 1° corpo: L. 1.901.159,80 (unmilionenovecentounomilacentocinquantanove e cent. 80); per il 2° corpo: L. 485.110,10 (quattrocentottantacinquemilacentodieci e cent. 10); per il 3° corpo: L. 558.555,35 (cinquecentocinquantottomilacinquecentocinquantacinque e cent. 35); per il 4° corpo lire 69.487,25 (sessantanovemilaquattrocentottantasette e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	175	10	19	6.432,66
2° Corpo	24	28	55	1.665,62
3° Corpo	37	89	58	1.905,29
4° Corpo	5	88	88	235,55
In complesso	243	17	20	10.239,12

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.014.312,50 (tremilioniquattordicimilatrecentododici e centesimi 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massara Romano di Francesco, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n 67;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Massara Romano di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Massara Romano di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 177.49.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massara Romano di Francesco, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 19207)					
Ciminiera'	196	1	—	Seminativc	VI	6	31	64	347,40
Id.	196	2	—	Id.	V	0	40	75	36,67
Id.	196	3	—	Fabbricato rurale	—	0	03	72	—
Id.	196	4	—	Id.	—	0	20	06	—
Id.	196	5	—	Pascolo	IV	17	85	13	428,40
Id.	196	6	—	Seminativo	VI	3	82	78	210,52
Id.	196	8	—	Id.	VI	4	03	35	221,84
Id.	196	13	—	Id.	VI	3	05	21	167,86
Id.	196	14	—	Id.	VI	5	73	49	315,41
Id.	196	15	—	Pascolo	IV	2	70	04	64,80
Id.	196	16	—	Id.	IV	101	31	16	2.431,44
Id.	196	17	—	Seminativo	VI	2	65	29	147 —
Id.	196	21	—	Id.	VI	11	14	67	613,06
Id.	196	25	—	Id.	VI	8	48	34	466,58
Id.	196	26	—	Id.	VI	9	74	05	535,72
				Totali		177	49	68	5.986,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Grillo Filippo-Alfonzo fu Pietro;
Est: con la proprietà di Grillo Giovanni Adolfo fu Pietro;
Sud: con la proprietà di Marchio Riccardo e Salvatore di Ernesto;
Ovest: con la proprietà di Macario Antonio di Giuseppe.
Il corpo è intersecato nel senso nord-est dalla strada vicinale Ciminiera.

Indennità di espropriazione offerta è di L. 1.780.516,35 (unmilionesettecentoottantamilacinquecentosedici e centesimi 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Luigi fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrilli Luigi fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrilli Luigi fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 35.15.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrilli Luigi fu Raffaele, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1622)					
Masseria Villani	47	1	—	Seminativo	II	35	15	90	14.063,62

Il terreno sopradescritto confina
Nord: con proprietà dello stesso Petrilli Luigi;
Est: con proprietà Pio Petrilli;
Sud: con proprietà Cavalli Letizia;
Ovest: con proprietà Di Gioia Alfonso e con Cavalli Letizia.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.656.541,20 (tremilioniseicentocinquantaseimilacinquecentoquarantuno e cent. 20) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Petrilli Vincenzo fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 11 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrilli Vincenzo fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrilli Vincenzo fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 82.87.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 78. – CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrilli Vincenzo fu Raffaele, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1651)					
Capitolo	35	48	—	Seminativo	II	1	76	80	707,20
Id.	35	47	—	Id.	II	0	67	90	271,60
Id.	35	40	—	Pascolo	II	21	85	88	3.934,59
Id.	35	39	—	Id.	II	0	93	39	168,10
Id.	35	37	—	Id.	II	0	05	28	9,50
Id.	35	19	—	Id.	II	25	81	76	4.647,17
Id.	35	42	—	Seminativo	II	0	12	32	49,28
Saggese	42	3	—	Pascolo	II	31	64	10	5.695,38
					Totali	82	87	43	15.482,82

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Petrilli Vittorio fu Raffaele e con la strada vicinale Grotticella;

Sud: con Petrilli Luigi fu Raffaele;

Ovest: con la strada vicinale del Capitolo e con lo stesso Petrilli Vincenzo.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.880.985,80 (tremilioniottocentottantamilanovecentottantacinque e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Rachele fu Francesco Paolo, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Rachele fu Francesco Paolo per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Rachele fu Francesco Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 42.12.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 109. – CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Rachele fu Francesco Paolo, in comune di Apricena (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2670)									
Porcile		25	—	Seminativo	I	42	12	90	25.277,42

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con il Demanio dello Stato;.
Sud ed *est*: con proprietà della stessa Piccirella Rachele;
Ovest: con la particella 40 del foglio 81 intestato alla stessa Piccirella Rachele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.445 742,10 (seimilioniquattrocentoquarantacinquemilasettecentoquarantadue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Plancon Ginestrelli Edoardo fu Giulia, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Plancon Ginestrelli Edoardo fu Giulia, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Plancon Ginestrelli Edoardo fu Giulia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 415.95.89, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Plancon Ginestrelli Edoardo fu Giulia, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 942)					
Gubito	95	21	—	Seminativo	III	41	73	01	11.267,13
Forcone	99	7	—	Fabbricato rurale	—	0	06	46	—
Id.	99	8	—	Pascolo	II	11	11	58	2.000,85
Fontana Cerasa	99	18	—	Seminativo	III	3	08	66	833,38
Id.	99	21	—	Id.	IV	7	38	24	885,89
Forcone	99	24	—	Pascolo	III	12	53	40	1.504,08
Perillo	100	2	—	Seminativo	IV	12	53	10	1.503,72
Casella	100	12	—	Id.	IV	10	46	10	1.255,32
Id.	100	23	—	Pascolo	III	15	61	20	1.873,44
					Totali	114	51	75	21.123,81

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà dell'Assicurazione Torino;
Est: con D'Amati Cirillo Felice, fratelli Cannone, De Febia Remo;
Sud: con proprietà dei fratelli Iannucci;
Ovest: con proprietà di De Febia Remo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 942)					
Mezzanone	111	2	—	Seminativo	I	3	78	83	2.083,56
Id.	111	3	—	Id.	I	33	55	22	18.453,72
Id.	111	4	—	Pascolo	III	37	71	06	4.525,27
Id.	111	6	—	Seminativo	I	48	38	52	26.611,86
Id.	111	7	—	Fabbricato rurale	—	0	04	48	—
Id.	111	8	—	Id.	—	0	02	20	—
Id.	111	9	—	Pascolo	I	40	57	22	9.331,60
Id.	111	11	—	Seminativo	I	1	52	82	835,01
Id.	111	13	—	Pascolo	III	69	49	53	8.339,44
I Ragni	112	4	—	Fabbricato rurale	—	0	05	36	—
Id.	112	5	—	Id.	—	0	07	00	—
Mezzanone	112	6	—	Pascolo	I	40	39	70	9.291,32
Id.	112	15	—	Id.	III	25	83	20	3.099,84
					Totali	301	44	14	82.571,62

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà Di Ciomma Domenico e Aiossa Maria;
Est: con proprietà Di Ciomma Domenico;
Sud: con fiume Ofanto e proprietà di Aiossa Maria;
Ovest: con eredi di Acquilecchia Alfredo.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 5.650.535, 25 (cinquemilioniseicentocinquantamilacinquecentotrentacinque e cent. 25); per il 2° corpo è di L. 20.882.825,75 (ventimilioniottocentoottantaduemilaottocentoventicinque e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	114	51	75	21.123,81
2° Corpo	301	44	14	82.571,62
In complesso	415	95	89	103.695,43

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 26.533.361 (ventiseimilionicinquecentotrentatremilatrecentosessantuno), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 500.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Polini Domenico fu Antonio, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 11 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Polini Domenico fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Polini Domenico fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 17.65.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Polini Domenico fu Antonio, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2854)					
Basentiello	33	35	—	Seminativo	I	8	64	12	3.456,48
				(*Partita catastale n.* 2455)					
Serra Pellicciari	21	13	—	Seminativo	II	3	75	46	1.201,47
Id.	21	39	—	Pascolo	I	1	70	00	136 —
Basentiello	21	4	—	Id.	I	0	30	70	24,56
Masseria Basento	21	3	—	Seminativo	I	3	25	00	1.300 —
				Totali		17	65	28	6.118,51

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Est: con terreni di proprietà Parrucci Nicola di Giuseppe;
Sud: con terreni di proprietà Stimola Gennaro di Salvatore;
Ovest: con il torrente Basentello e con terreni di Perrucci Nicola.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada provinciale Peuceto Lucana.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.678.850,55 (unmilioneseicentosettantottomilaottocentocinquanta e centesimi 55, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 501.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raiola-Pescarini Antonio fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raiola-Pescarini Antonio fu Luca, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato Raiola-Pescarini Antonio non è stato ammesso al beneficio di conservare defininitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raiola-Pescarini Antonio fu Luca, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 13.40.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Raiola-Pescarini Antonio fu Luca, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 14729)					
Pontrelli	190	20	—	Seminativo	III	3	00	00	1.110,00
Id.	190	19	—	Id.	IV	8	18	52	1.373,70
Id.	190	7	—	Id.	V	2	21	68	554,20
				Totali		13	40	20	4.037,90

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprieta di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca;
Est: con la proprietà di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca;
Ovest: con la proprietà di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca;
Sud: con la strada vicinale per Gioia del Colle.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.087.456,70 (unmilioneottantasettemilaquattrocentocinquantasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 502.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230. 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 46.50.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Raiola-Pescarini Francesco fu Luca, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 14723)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Mamoni	188	27	—	Seminativo	VI	7	72	40	1.622,04
Id.	188	20	—	Pascolo	V	0	50	47	22,21
				Totali		8	22	87	1.644,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Sabini Pasquale fu Giuseppe;
Est: con strada vicinale Pontrelli;
Ovest: con proprietà Sabini Pasquale fu Giuseppe;
Sud: con ferrovia dello Stato.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 14723)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Mamone	188	19	—	Pascolo	V	0	40	16	17,67
Id.	188	24	—	Id.	III	4	20	26	357,22
Id.	188	10	—	Id.	V	0	14	27	6,28
				Totali		4	74	69	381,17

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con ferrovia dello Stato;
Est: con strada vicinale Pontrelli;
Ovest: con proprietà Sabini Pasquale fu Giuseppe;
Sud: con strada provinciale Altamura-Santeramo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 14723)					
Mamone	211	6	—	Seminativo	IV	10	73	85	3.114,17
Id.	211	37	—	Id.	V	4	31	80	1.079,50
Id.	211	36	—	Id.	III	18	47	03	6.834,01
				Totali		33	52	68	11.027,68

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con strada provinciale Altamura-Santeramo;
Est: con proprietà dello stesso e di Raiola-Pescarini Luca;
Ovest: con proprietà De Masi Giovanbattista e Caterina fu Pietro ed altre;
Sud: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione per il 1° corpo è di L. 460.723,15 (quattrocentosessantamilasettecento ventitre e cent. 15); per il 2° corpo è di L. 107.086,85 (centosettemilaottantasei e cent. 85); per il 3° corpo è di L. 2.947.701 e cent. 05 (duemilioninovecentoquarantasettemilasettecentouno e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	8	22	87	1.644,25
2° Corpo	4	74	69	381,17
3° Corpo	33	52	68	11.027,68
In complesso	46	50	24	13.053,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.515.511,05 (tremilionicinquecentoquindicimilacinquecentoundici e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 503.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raiola-Pescarini Lando fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raiola-Pescarini Lando fu Luca, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raiola-Pescarini Lando fu Luca, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 11.54.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Raiola-Pescarini Lando fu Luca, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 14726)					
Moscatella	67	71	—	Seminativo arborato	IV	1	03	85	373,86
Id.	67	66	—	Id.	IV	1	84	52	664,27
Id.	67	65	—	Seminativo	V	1	58	93	397,32
Id.	67	69	—	Id.	IV	3	23	82	939,08
Id.	67	63	—	Id.	VII	0	48	53	48,53
Id.	67	64	—	Id.	V	3	35	02	837,56
					Totali	11	54	67	3.260,62

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Corvo-Lama Corrieri;
Est: con la proprietà dello stesso; di Simone Graziano Antonio fu Filippo e di Filo della Torre Maria Isabella fu Ernesto;
Ovest: con la strada vicinale Ceraso;
Sud: con la proprietà di Filo Della Torre Maria Isabella fu Ernesto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 913.223 (novecentotredicimiladuecentoventitre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 504.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rivellini Vin-

cenza fu Crescenzio, in Serafini, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari)

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 57.62.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952

Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2730)					
Tempa Bian.	143	11	—	Pascolo	III	0	03	84	2,30
Id.	143	10	—	Seminativo	III	0	64	78	181,38
P Giumente	142	40	—	Id.	IV	56	94	33	11.958,10
				Totali		57	62	95	12.141,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà della stessa ed altre;

Est: con il limite intercomunale Spinazzola-Gravina;

Ovest: con la strada comunale Vecchia di Genzano e con le proprietà di Ventura Antonio fu Giovanni, Salomone Riccardo fu Francesco e con altre;

Sud: con il torrente Impiso e con la proprietà di Ventura Paola di Antonio.

I terreni risultano intersecati nel senso nord-sud dalla strada comunale Vecchia di Genzano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.397.907,60 (tremilionitrecentonovantasettemilanovecentosette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 505.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari),

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 101.91.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 73. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4201)					
Capo d'Acqua	13	4	—	Seminativo	III	45	10	97	15.337,30

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale delle Grottelline;
Est: con la proprietà di Salomone Tommaso fu Francesco e con la proprietà del comune di Altamura;
Sud: con la proprietà di Salomone Tommaso fu Francesco;
Ovest: con il limite intercomunale Gravina-Spinazzola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4201)					
Capo d'Acqua	13	14	—	Seminativo	III	27	21	70	9.253,78

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà del comune di Altamura;
Est: con la proprietà del comune di Altamura;
Ovest: con la proprietà di Salomone Tommaso fu Francesco;
Sud: con la proprietà del comune di Altamura.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 4201)					
Grottelline	20	1	—	Seminativo	III	6	96	91	2.369,49

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Fontana La Trigna;
Est: con la proprietà del comune di Altamura;
Ovest: con la proprietà di Salomone Tommaso fu Francesco;
Sud: con la strada vicinale Sant'Angelo-Poggiorsini.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 4201)					
Grottelline	20	3	—	Seminativo	IV	22	61	70	5,880,42

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Salomone Riccardo fu Francesco e con la strada vicinale Sant'Angelo Poggiorsini;
Est: con la proprietà del comune di Altamura;
Sud: con la proprietà di Salomone Riccardo fu Francesco;
Ovest: con la proprietà del comune di Altamura.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo: L. 4.064.384,50 (quattromilionisessantaquattromilatrecentottantaquattro e cent. 50), per il 2° corpo: L. 2.452.251,70 (duemilioniquattrocentocinquantaduemiladuecentocinquantuno e cent. 70); per il 3° corpo L. 627.914,85 (seicentoventisettemilanovecentoquattordici e cent. 85); per il 4° corpo: L. 1.617.115,50 (unmilioneseicentodiciassettemilacentoquindici e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	45	10	97	15.337,30
2° Corpo	27	21	70	9.253,78
3° Corpo	6	96	91	2.369,49
4° Corpo	22	61	70	5,880,42
In complesso	101	91	28	32.840,99

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 8.761.666,55 (ottomilionisettecentosessantunomilaseicentosessantasei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 506.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprietà di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, in comune di Palagiano (Taranto)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), già approvato, per una parte, col proprio decreto 30 agosto 1951, n. 838;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessato, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti all'espropriazione, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo di legge, identificando i terreni che lo costituiscono con quelli ancora disponibili nel piano suindicato ed in altro piano da approvare con separato provvedimento;

Richiamato il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per la residua superficie di ettari 101.53.15, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952

Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI PALAGIANO (Taranto)

Elenco dei terreni costituenti il terzo residuo ed esclusi dalla espropriazione immediata a norma degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nei confronti di Romanazzi Guglielmo fu Giovanni

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Frassino	45	6	a	Pascolo	I	21	27	45	1.914,71
Id.	45	6	d	Id.	I	0	27	20	24,48
				Totali		21	54	65	1.939,19

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il bosco dello stesso Romanazzi Guglielmo;
Est: con il bosco dello stesso Romanazzi Guglielmo;
Ovest: con il confine tra i territori dei comuni di Palagianello e Palagiano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Lenne	38	7	—	Orto irriguo	unica	4	66	84	7.002,60
Id.	38	8	—	Seminativo	II	0	66	72	180,14
Id.	38	9	—	Orto irriguo	unica	0	74	26	1.113,90
Id.	38	10	—	Fabbricato rurale	—	0	00	32	—
Id.	38	11	—	Id.	—	0	01	10	—
Id.	38	12	—	Uliveto	IV	1	12	32	415,58
				Totali		7	21	56	8.712,22

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il tratturello Bradano-Palagiano;
Est: con la strada tratturo ponte Tarantino;
Ovest: con la proprietà Casavola Domenico fu Nicola;
Sud: con Nico Francesco fu Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Lama d'Erchie	10	9	—	Uliveto	III	2	26	85	1.304,39
Id.	10	10	—	Id.	III	8	64	79	4.972,54
Id.	10	15	—	Id.	III	0	40	63	233,62
Id.	10	55	—	Id.	III	0	02	54	14,50
Id.	10	44	—	Id.	III	1	09	62	630,31
Id.	10	53	a	Id.	II	14	66	08	11.728,64
Id.	10	56	—	Id.	II	5	29	87	4.238,96
I lupini	12	25	—	Id.	II	1	02	34	818,72
Id.	12	24	a	Id.	II	8	07	17	6.457,36
				Totali		41	49	89	30.399,04

I terreni sopradescritti confinano
Nord: con Cassano Giuseppe di Paolo;
Est: con Natale Domenico fu Michelangelo;
Ovest: con Cassano Giuseppe di Paolo;
Sud: con Prebenda parrocchiale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Lama d'Erchie	10	18	—	Uliveto	III	1	80	84	1.039,83

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Viscardi Clotilde fu Giacinto:
Est: con Sorace Rocco fu Pietro;
Ovest: con Capodiferro Addolarata fu Carmine;
Sud: con Cassano Giuseppe di Paolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 1601)

Lama Bella	22	4	—	Uliveto	II	2	90	00	2.320 —

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada vicinale Calzo Monticelli Trovara;
Est: con Nasella Maria fu Pasquale;
Ovest: con De Florio Grazia fu Giuseppe;
Sud: con la strada vicinale di mezzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

6° CORPO

(*Partita catastale n.* 1608)

Lama Denti	8	25	—	Mandorleto	unica	2	42	58	1.576,77

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Lanzo Cosimo di Giuseppe;
Est: con Gentile Vito fu Pasquale;
Ovest: con Pucci Giulia fu Michelangelo;
Sud: con la strada comunale vecchia di Palagianello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

7° CORPO

(*Partita catastale n.* 1608)

Galiano	33	2	—	Uliveto	III	0	10	94	62,91
Id.	33	3	—	Seminativo	III	6	09	48	1.041,80
Id.	33	4	—	Fabbricato rurale	—	0	03	60	—
					Totali	6	24	02	1.104,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Masella Stella di Michele;
Est: con Natale Domenico e Rocco fu Michelangelo;
Ovest: con la strada vicinale della Stella;
Sud: con Masella Michele fu Leonardo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Azzari	22	49	—	Uliveto	II	1	55	42	1.243,36

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Favale Pasquale ed altri;

Est: col tratturello Bradano-Palagiano;

Sud: con Mappa Orazio fu Michele;

Ovest: con Malvito Giovanni fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Carbone	26	108	—	Uliveto	IV	0	06	78	25,09

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Gallusini Francesco fu Giovanni;

Est: con Favale Rocco fu Pasquale;

Ovest: con l'erede Grazia fu Giuseppe;

Sud: con Legrottaglie Maria-Saveria fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Calzo	26	199	—	Uliveto	III	0	14	02	80,61

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Sorace Teodorico fu Domenico;

Sud-est: con Ottamaniello Pasquale fu Rocco;

Nord-ovest: con Dattoli Rocco fu Giovanni;

Sud-ovest: con Urso Francesco di Orazio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				11° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
I lupini	30	7	—	Orto irriguo	unica	0	62	27	934,05

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il torrente Tovara;

Est: con lo stesso Romanazzi Guglielmo;

Ovest: con Scarato Francesco fu Rocco;

Sud: con lo stesso Romanazzi Guglielmo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO (*Partita catastale n.* 1607)					
Piant. Calzo	27	23	—	Uliveto	I	0	30	10	346,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Detoli Vincenzo di Giovanni;

Est: con Scalera Rocco fu Baldassarre;

Ovest: con la strada vicinale della quota VII;

Sud: con Greco Teresa fu Cataldo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				13° CORPO (*Partita catastale n.* 1608)					
Pizzo Falcone	32	195	—	Incolto produttivo	unica	0	00	80	0,20
Id.	32	196	—	Uliveto	IV	0	30	23	111,85
				Totali		0	31	03	112,05

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Lauria Nunzia fu Leonardo;

Est: con il tratturello Bradano-Palagiano;

Ovest: con Masella Rocco di Francesco;

Sud: con Masella Rocco di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

14° CORPO
(*Partita catastale n.* 1608)

Pizzo Falcone	32	199	—	Uliveto	IV	0	19	55	72,33

Il sopradescritto terreno confina

Nord: con Greco Teresa fu Cataldo;

Est: con tratturello Bradano-Palagiano;

Ovest: con Lombardi Grazia fu Nicola;

Sud: con Buttiglione Rocco fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

15° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

Lama di Lenne	43	143	—	Uliveto	IV	1	20	20	444,74
Id.	43	134	—	Seminativo	III	5	69	30	1.309,39
				Totali		6	89	50	1.754,13

I sopredescritti terreni confinano:

Nord: con Petrelli Francesco di Carmelo;

Ovest: con la strada vicinale Chiatona;

Sud: con Masella Paolo fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

16° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

Tovara	30	89	—	Uliveto	III	1	05	19	604,84

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Sorace Pietro fu Rocco;

Est: con Dettoli Angelo fu Lorenzo;

Ovest: con Sorace Pietro fu Rocco;

Sud: con Cassano Vitima fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

17° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

Calzo	32	252	—	Uliveto	III	2	45	76	1.413,12

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Belisario Iolanda di Vito;

Est: con Galante Clemente di Vito;

Ovest: con il tratturello Bradano-Palagiano;

Sud: con la proprietà Mylon Maurizio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

18° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

Pozzo Falcone	32	255	—	Uliveto	III	2	06	78	1.188,99
Id.	32	256	—	Incolto produttivo	unica	0	09	32	2,33
					Totali	2	16	10	1.191,32

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Mylon Maurizio;

Est: con la strada comunale Madonna delle Stelle;

Ovest: col tratturello Bradano-Palagiano;

Sud: con Scarano Giuseppe fu Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

19° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

Lama di Lenne	43	310	—	Uliveto	IV	2	13	89	791,39

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con lo stesso Romanazzi Guglielmo;

Est: con Nunzio Giuseppe;

Sud: con Greco Francesco di Angelo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	21	54	65	1.939,19
2° Corpo	7	21	56	8.712,22
3° Corpo	41	49	89	30.399,04
4° Corpo	1	80	84	1.039,83
5° Corpo	2	90	00	2.320 —
6° Corpo	2	42	58	1.576,77
7° Corpo	6	24	02	1 104,71
8° Corpo	1	55	42	1.243,36
9° Corpo	0	06	78	25,09
10° Corpo	0	14	02	80,61
11° Corpo	0	62	27	934,05
12° Corpo	0	30	10	346,15
13° Corpo	0	31	03	112,05
14° Corpo	0	19	55	72,33
15° Corpo	6	89	50	1.754,13
16° Corpo	1	05	19	.604,84
17° Corpo	2	45	76	1.413,12
18° Corpo	2	16	10	1.191,32
19° Corpo	2	13	89	791,39
In complesso	101	53	15	55.660,20

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 507.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Eleonora di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Eleonora di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Eleonora di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 30.09.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Eleonora di Pasquale, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 13740)					
Serra la Ruga	200	11	—	Seminativo	V	2	68	37	670,93
Grecinelli	200	13	—	Id.	IV	7	88	19	2.285,75
Id.	200	110	—	Id.	V	2	84	19	710,48
				Totali		13	40	75	3.667,16

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Casiello Maria fu Giorgio e Tafuri Filippo e Giuseppe fu Michele;
Est: con la strada vicinale Gracinelle;
Ovest: con la proprietà di Camasta Michele fu Luca;
Sud: con la proprietà di Nardone Domenico e Giuditta fu Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 13740)					
Graciello	152	83	—	Seminativo	V	5	04	63	1.261,57
Id.	152	82	—	Id.	IV	11	63	66	3.374,63
				Totali		16	88	29	4.636,20

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà dello stesso e di Genco Saverio e Grazia fu Donatangelo;
Ovest: con la proprietà dello stesso e di Liberio Angela-Maria di Pietro;
Sud: con la proprietà di Petronella Elisabetta fu Giacinto ed altre.

Indennità di espropriazione offerta: per il 1° corpo L. 997.040,25 (novecentonovantasettemilaquaranta e centesimi 25); per il 2° corpo L. 1.258.081,85 (unmilioneduecentocinquantottomilaottantuno e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	13	40	75	3.667,16
2° Corpo	16	68	29	4.636,20
In complesso	30	09	04	8.303,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.255.122,10 (duemilioniduecentocinquantacinquemilacentoventidue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 508.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Francesco di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Francesco di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Francesco di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 34.12.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini conte Francesco di Pasquale, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 13738)					
Acquafredda	237	49	—	Seminativo	III	1	67	00	617,90
Id.	237	51	—	Id.	V	1	50	20	375,50
Id.	237	52	—	Pascolo	III	3	78	67	321,87
Id.	237	53	—	Seminativo	V	9	87	88	2.469,70
Id.	237	54	—	Id.	V	1	24	69	311,73
				Totali		18	80	44	4.096,70

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Vallone Pascale;
Est: con le proprietà di Vicenti Vito e Giuseppe fu Domenico e Nicoletti Michele fu Domenico;
Ovest: con le proprietà di Lopedote Lucia fu Antonio e Ardino Pietro di Domenico;
Sud: con le proprietà di Di Sabato Giuseppe fu Michele, Tubito Dorotea fu Antonio ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 13738)					
Vuccolo	218	553	—	Seminativo	III	1	57	84	584,01

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con la proprietà di Petronella Vincenzo fu Francesco;
Est: con la proprietà di Petronella Vincenzo fu Francesco;
Ovest: con la proprietà di Petronella Vincenzo fu Francesco;
Sud: con la strada vicinale Vallone Pascale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 13738)					
Vuccolo	239	4	—	Seminativo	III	3	19	14	1.180,82

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Vuccolo;
Est: con la strada vicinale Vuccolo;
Ovest: con la strada vicinale Vallone Pascale;
Sud: con la strada vicinale Vuccolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 13730)					
Vuccolo	239	11	—	Pascolo	III	0	40	00	34 —
Id.	239	5	—	Seminativo	IV	3	50	00	1.015 —
Id.	239	40	—	Id.	VI	7	37	54	1.548,84
					Totali	11	27	54	2.597,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso e con la strada vicinale Vuccolo;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la stradella vicinale Vuccolo;
Sud: con la proprietà dello stesso.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 1.122.022,85 (unmilionecentoventiduemilaventidue e cent. 85); per il 2° corpo L. 154.762,65 (centocinquantaquattromilasettecentosessantadue e cent. 65); per il 3° corpo L. 312.917,30 (trecentododicimilanovecentodiciassette e cent. 30); per il 4° corpo L. 717.245,20 (settecentodiciassettemiladuecentoquarantacinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	18	08	44	4.096,70
2° Corpo	1	57	84	584,01
3° Corpo	3	19	14	1.180,82
4° Corpo	11	27	54	2.597,84
In complesso	34	2	96	8.459,37

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.306.948 (duemilionitrecentoseimilanovecentoquarantotto), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 509.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Giuseppe fu Giovanni, nei comuni di Gravina e Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Giuseppe fu Giovanni, per i terreni ricadenti nei comuni di Gravina (provincia di Bari) e Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Giuseppe fu Giovanni, per i terreni ricadenti nei comuni di Gravina (provincia di Bari) e di Altamura (provincia di Bari), della complessiva superficie di ettari 753.97.58 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 471.32.16, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 282.65.42.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offertà, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Giuseppe fu Giovanni, nei comuni di Altamura e Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Comune di Altamura									
Parco dei Preti	23	51	—	Pascolo	V	5	97	64	262,96

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà del comune di Altamura;
Est: con proprietà Castello Giuseppe fu Gaetano;
Ovest: con proprietà Persio Gennaro fu Francesco;
Sud: con proprietà Castello Giuseppe fu Gaetano.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 17383)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Scanna pecore	33	19	—	Pascolo	V	1	47	80	65,03
Id.	33	47	—	Seminativo	V	1	81	86	454,65
Id.	33	18	—	Pascolo	IV	30	13	30	1.958,65
Id.	33	17	—	Seminativo	VI	3	62	20	760,62
Parco dei Preti	33	13	—	Pascolo	V	5	52	15	242,95
Scanna pecore	33	9	—	Id.	V	2	10	84	92,77
Id.	33	16	—	Id.	V	13	28	35	584,47
Id.	33	27	—	Seminativo	VI	0	46	73	98,13
Id.	33	26	—	Id.	VI	0	79	90	167,80
Id.	33	25	—	Id.	V	0	54	72	136,80
Id.	33	24	—	Fabbricato rurale	—	0	16	14	—
Id.	33	23	—	Pascolo	IV	22	81	80	1.483,17
Id.	33	22	—	Seminativo	V	3	22	84	807,10
Id.	33	21	—	Id.	VII	0	18	93	18,93
Id.	33	20	—	Id.	VI	0	31	72	66,61
Id.	33	46	—	Pascolo	V	20	66	95	909,46
Trepaduli	32	19	—	Seminativo	VII	0	21	70	21,70
Id.	32	18	—	Id.	VII	0	20	50	20,50
Id.	32	17	—	Id.	VII	0	22	86	22,86
Id.	32	16	—	Pascolo	V	39	56	09	1.740,68
Id.	32	10	—	Seminativo	V	12	97	20	3.243 —
				Totali		160	34	58	12.895,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Persi Maria fu Eugenio, Sabini Pasquale fu Giuseppe ed altre;

Est: con proprietà Sabini Pasquale fu Giuseppe, Castelli Giuseppe fu Gaetano ed altre;

Ovest: con strada vicinale Trepaduli alla Marina;

Sud-est: con proprietà delle sorelle Calderoni fu Pasquale, Fiore Maria di Francesco e con strada vicinale Trepaduli-Gelseto.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 17383)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Trepaduli	32	9	—	Fabbricato rurale	—	0	00	04	—
Id.	32	8	—	Id.	—	0	00	24	—
Id.	32	6	—	Id.	—	0	00	60	—
Id.	32	5	—	Id.	—	0	00	22	—
Furlamanna	32	4	—	Pascolo	III	0	48	35	41,10
Id.	32	3	—	Seminativo	V	9	64	46	2.411,15
Crocetta	32	2	—	Pascolo	V	1	75	35	77,15
Id.	32	1	—	Id.	V	10	83	00	476,52
				Totali		22	72	26	3.005,92

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con strada vicinale Trepaduli alla Marina;

Ovest: con proprietà dello stesso;

Sud: con strada vicinale Crocetta-Trepaduli-Gelseto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Trepaduli	45	5	—	Pascolo	IV	18	96	04	1.232,43
Furlamanna	32	27	—	Id.	V	8	73	68	384,46
Crocetta	32	22	—	Seminativo	V	2	68	25	670,63
				Totali		30	37	97	2.287,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con strada vicinale Crocetta-Trepaduli-Gelseto;
Ovest: con strada vicinale Lama Casarda;
Sud e *sud-est*: con proprietà delle sorelle Calderoni-Martini fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Furlamanna	32	25	—	Seminativo	VII	0	91	67	91,67
Id.	32	26	—	Id.	VII	0	65	38	65,38
Id.	32	24	—	Id.	VII	0	88	55	88,55
Id.	32	15	—	Id.	V	8	67	85	2.169,63
Crocetta	32	21	—	Pascolo	V	83	33	15	3.666,59
Furlamanna	32	14	—	Seminativo	V	0	32	33	80,82
Id.	32	13	—	Id.	V	16	46	15	4.115,37
Id.	32	30	—	Id.	VI	2	49	03	522,96
Id.	32	31	—	Pascolo	V	8	01	38	352,60
Id.	32	12	—	Id.	IV	12	91	07	839,20
Gurlamanna	22	23	—	Seminativo arborato	VI	0	32	98	69,26
Id.	22	22	—	Fabbricato rurale	—	0	12	70	—
Id.	22	21	—	Id.	—	0	85	52	—
Id.	22	20	—	Pascolo	IV	3	29	98	214,49
Id.	22	19	—	Seminativo	VI	1	55	26	326,05
Id.	22	18	—	Pascolo	V	2	08	60	91,78
Id.	22	17	—	Seminativo	VI	1	68	94	356,87
Id.	22	26	—	Pascolo	V	23	54	40	1.035,94
Id.	22	16	—	Id.	IV	6	55	37	425,99
				Totali		174	70	31	14.513,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con strada vicinale Crocetta-Trepaduli-Gelseto;
Sud-est: con strada vicinale Lama Casarda;
Ovest: con proprietà eredi Balestrazzi Giuseppe fu Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Iazzo Rosso	32	28	—	Pascolo	V		99	16	43,61

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada provinciale Corato-Gravina;
Sud-est: con proprietà sorelle Calderoni-Martini fu Pasquale;
Ovest e *sud*: col territorio comunale di Gravina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Pulicchio	32	23	—	Pascolo	V	0	63	54	27,96 —

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con strada provinciale Corato-Gravina;

Sud ed *ovest*: con territorio comunale di Gravina.

L'indennità di espropriazione offerta è per il 1° corpo L. 77.573,20 (settantasettemilacinquecentosettantatre e cent. 20); per il 2° corpo L. 3.659.798,10 (tremilioniseicentocinquantanovemilasettecentonovantotto e cent. 10); per il 3° corpo L. 837.906,90 (ottocentotrentasettemilanovecentosei e cent. 90); per il 4° corpo L. 649.081,50 (seicentoquarantanovemilaottantuno e cent. 50); per il 5° corpo L. 4.119.760,75 (quattromilionicentodiciannovemilasettecentosessanta e cent. 75); per il 6° corpo L. 12.864,95 (dodicimilaottocentosessantaquattro e cent. 95); per il 7° corpo L. 8248,20 (ottomiladuecentoquarantotto e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 18 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	5	97	64	262,96
2° Corpo	160	34	58	12.895,88
3° Corpo	22	72	26	3.005,92
4° Corpo	30	37	97	2.287,52
5° Corpo	174	70	31	14.513,15
6° Corpo	0	99	16	43,61
7° Corpo	0	63	54	27,96
In complesso	395	75	46	33.037 —

Indennità totale di espropriazione offerta per il comune di Altamura è di L. 9.367.279,90 (novemilionitrecentosessantasettemiladuecentosettantanove e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4272)					
Comune di Gravina									
Gurgo Lamanna	36	3	—	Pascolo	III	35	17	73	2.990,07
Id.	36	4	—	Seminativo	V	0	94	43	184,15
Id.	36	7	—	Id.	V	2	26	77	442,20
					Totali	38	38	93	3.616,42

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con territorio comunale di Altamura;

Est: con territorio comunale di Altamura;

Ovest: con strada provinciale Corato-Gravina;

Sud: con strada provinciale Corato-Gravina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(Partita catastale n. 4272)

Pulicchio	36	12	—	Pascolo	IV	2	61	04	156,62

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada provinciale Corato-Gravina;
Est: con strada provinciale Corato-Gravina;
Ovest: con proprietà eredi Terribile di Francesco;
Sud: con proprietà eredi Terribile di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO

(Partita catastale n. 4272)

Pulicchio	36	14	—	Pascolo	IV	0	01	72	1,03
Id.	36	15	—	Seminativo	V	1	62	74	317,34
Id.	36	16	—	Pascolo	III	14	25	00	1.211,25
Id.	36	17	—	Seminativo	V	0	78	63	153,33
					Totali	16	68	09	1.682,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada provinciale Corato-Gravina e con territorio comunale di Altamura;
Est: con strada provinciale Corato-Gravina e con territorio comunale di Altamura;
Ovest: con proprietà eredi Terribile di Francesco;
Sud: con proprietà eredi Terribile di Francesco e con strada vicinale Lamacasarda.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO

(Partita catastale n. 4272)

Pulicchio	36	5	—	Seminativo	V	1	22	89	239,64
Id.	36	19	—	Pascolo	IV	16	52	40	991,45
					Totali	17	75	29	1.231,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Lamacasarda;
Est: con territorio comunale di Altamura;
Ovest: con proprietà eredi Terribile di Francesco;
Sud: con proprietà Nardone Vincenzo di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

5° CORPO.

(*Partita catastale n.* 4272)

Pulicchio	36	18	—	Pascolo	III	0	13	35	11,35

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada provinciale Corato Gravina;

Est: con territorio comunale di Altamura;

Ovest: con strada provinciale Corato-Gravina;

Sud: con strada provinciale Corato-Gravina.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.012.597,60 (unmilionedodicimilacinquecentonovantasette e cent. 60); per il 2° corpo L. 45.419,80 (quarantacinquemilaquattrocentodiciannove e cent. 80); per il 3° corpo L. 471.236,30 (quattrocentosettantunomiladuecentotrentasei e cent. 30); per il 4° corpo L. 354.619,70 (trecentocinquantaquattromilaseicentodiciannove e cent. 70); per il 5° corpo L. 3178 (tremilacentosettantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	35	38	93	3.616,42
2° Corpo	2	61	04	156,62
3° Corpo	16	68	09	1.682,95
4° Corpo	17	75	29	1.231,09
5° Corpo	0	13	35	11,35
In complesso	75	56	70	6.698,43

L'indennità totale di espropriazione offerta per il comune di Gravina è di L. 1.887.051,40 (unmilioneottocentoottantasettemilacinquantuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
Comune di Altamura	395	75	46	33.037 —
Comune di Gravina	75	56	70	6.698,43
Totale	471	32	16	39.735,43

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Giuseppe fu Giovanni, nei comuni di Altamura e Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Comune di Altamura									
Gurlamanna	22	7	—	Pascolo	V	18	68	08	821,96
Id.	22	5	—	Seminativo	VII	0	14	90	14,90
Id.	22	6	—	Id.	VII	0	26	44	26,44
Scalette	14	22	—	Id.	VII	0	33	05	33,05
Id.	14	45	—	Pascolo	V	2	01	75	88,77
				Totali		21	44	22	985,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada provinciale Corato-Gravina;
Sud: con territorio comunale di Gravina;
Ovest: con proprietà eredi Balestrazzi Giuseppe fu Angelo;
Est: con stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Furlamanna	14	41	—	Seminativo	VII	2	54	14	254,14
Scalette	14	42	—	Pascolo	V	0	19	11	8,41
Id.	14	40	—	Id.	V	0	19	03	8,37
Id.	14	38	—	Id.	V	0	59	81	26,32
Furlamanna	22	1	—	Seminativo	VII	1	27	56	127,56
Id.	22	2	—	Id.	VII	0	22	56	22,56
Id.	22	3	—	Pascolo	V	8	64	80	380,51
Id.	22	4	—	Seminativo	VI	1	17	80	245,28
Id.	22	24	—	Id.	VII	1	56	50	156,50
Id.	22	8	—	Seminativo arborato	VI	1	11	80	234,78
Id.	22	9	—	Seminativo	VII	1	66	88	166,88
Id.	22	15	—	Id.	VII	0	26	02	26,02
Id.	22	13	—	Id.	VII	1	04	30	104,30
Id.	22	12	—	Id.	VII	0	67	82	67,82
Id.	22	25	—	Id.	VII	0	78	46	78,46
Id.	22	11	—	Fabbricato rurale	—	0	06	01	—
Id.	22	10	—	Seminativo	VI	6	29	20	1.321,32
Id.	22	14	—	Pascolo	V	86	43	75	3.803,25
Id.	22	16	—	Id.	IV	6	04	57	392,97
				Totali		120	80	12	7.425,45

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con strada comunale Crocetta-Trepaduli-Gelseto;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con territorio comunale di Gravina e con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 17383)					
Crocetta	15	18	—	Seminativo	IV	2	18	26	458,35
Id.	15	48	—	Pascolo	V	5	58	44	245,71
Id.	15	21	—	Seminativo	VII	0	78	19	78.19
Id.	15	22	—	Id.	VII	0	67	65	67,65
Id.	15	38	—	Id.	VII	0	56	54	56,54
Id.	15	40	—	Id.	VII	0	56	66	56,66
Id.	15	37	—	Id.	IV	2	58	93	543,76
Id.	15	39	—	Pascolo	IV	19	73	61	1.282,85
Id.	15	41	—	Seminativo	V	3	76	24	940,60
Id.	16	93	—	Pascolo	IV	6	47	79	421,06
Id.	16	52	—	Seminativo	VI	2	05	58	431,72
Id.	11	51	—	Id.	VII	3	72	88	372,88
Id.	16	55	—	Id.	VII	0	48	43	48,43
Id.	16	54	—	Id.	VII	1	08	14	108,14
Id.	16	56	—	Pascolo	IV	51	61	34	3.354,87
Id.	16	8	—	Id.	IV	10	06	86	654,46
Id.	15	47	—	Seminativo	VI	0	95	25	200,02
Id.	15	42	—	Pascolo	IV	0	80	34	52,22
Id.	15	43	—	Id.	V	5	55	82	244,56
Id.	15	44	—	Id.	V	1	75	95	77,42
Id.	15	45	—	Seminativo	VII	1	16	24	116,24
				Totali		122	19	14	9.812,33

I terreni sopradescritti confinano:

Sud-ovest: con strada vicinale Crocetta-Trepaduli-Gelseto;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Nord: con proprietà Persi Maria fu Eugenio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	21	44	22	985,12
2° Corpo	120	80	12	7.425,45
3° Corpo	122	19	14	9.812,33
In complesso	264	43	49	18.222,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4272)					
Comune di Gravina Gurg. Lamanna	36	1	—	Pascolo	III	7	93	03	674,08

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con il territorio comunale di Altamura;
Est: con strada provinciale Corato-Gravina;
Ovest: con proprietà eredi Liuzzi fu Vincenzo;
Sud: con proprietà eredi Terribile di Francesco ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4272)					
Gurg. Lamanna	36	3	—	Pascolo	III	9	41	47	800,25
Id.	36	4	—	Seminativo	V	0	87	43	170,48
				Totali		10	28	90	970,73

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con territorio comunale di Altamura;
Est: con territorio comunale di Altamura;
Ovest: con strada provinciale Corato-Gravina;
Sud: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	7	93	03	674,08
2° Corpo	10	28	90	970,73
In complesso	282	21	93	1.644,86

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
Comune di Altamura	264	43	49	18.222,90
Comune di Gravina	18	21	93	1.644,81
Totale	282	65	42	19.867,71

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 510.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Mario di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Mario di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato Sabini Mario non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Mario di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 72.97.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 98. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Mario di Pasquale, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 3217-*bis*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Teresa-Polisciazzo	117	15	—	Pascolo	IV	24	59	84	1.598,89
Id.	117	10	—	Id.	III	5	49	28	466,89
Id.	117	11	—	Fabbricato rurale	—	0	00	62	—
Id.	117	13	—	Id.	—	0	00	20	—
Id.	117	2	—	Pascolo	V	11	73	54	516,36
Id.	117	16	—	Seminativo	V	9	91	80	2.479,50
Id.	117	14	—	Pascolo	V	0	31	77	13,98
Id.	117	7	—	Id.	V	0	05	37	2,36
					Totali	52	12	42	5.077,98

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà degli eredi Palasciano fu F. Paolo e con strada vicinale Cassane;

Est: con proprietà di Crenaza Giuseppe-Domenico e Marcantonio di Pietro ed altre;

Ovest: con proprietà della confraternita del SS. Rosario;

Sud: con proprietà di Miglionico Nicola fu Antonio e Giordano Vito fu Lorenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3217-*bis*)					
S. Teresa-Polisciazzo	117	4	—	Pascolo	V	0	42	49	18,70
Id.	117	5	—	Seminativo	VI	0	97	27	204,30
Id.	117	6	—	Pascolo	V	1	46	17	64,31
Id.	118	3	—	Id.	V	2	25	64	99,28
Id.	118	6	—	Seminativo	VI	3	29	05	691,00
Id.	118	4	—	Id.	V	7	60	49	1.901,23
Id.	118	5	—	Id.	VI	2	42	82	509,90
Id.	118	1	—	Id.	VI	0	34	63	72,70
Id.	118	2	—	Pascolo	V	0	53	39	23,40
				Totali		19	31	95	3.584,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Cassanese e con proprietà eredi Creanza fu Giuseppe;
Est: con strada vicinale Le Cruste e proprietà di Noia Daniele fu Francesco;
Ovest: con proprietà di Creanza Giuseppe-Domenicò di Pietro;
Sud: con proprietà di Creanza Giuseppe-Domenico di Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3217-*bis*)					
S. Teresa-Polisciazzo	89	23	—	Pascolo	III	1	53	27	130,28

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà di Tarantini Giuseppe di Giulio;
Sud: con strada vicinale Cassanese.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.425.421,85 (unmilionequattrocentoventicinquemilaquattrocentoventuno e cent. 85); per il 2° corpo è di lire 997.355,35 (novecentonovantasettemilatrecentocinquantacinque e cent. 35); per il 3° corpo è di lire 36.478,40 (trentaseimilaquattrocentosettantotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	52	12	42	5.077,98
2° Corpo	19	31	95	3.584,91
3° Corpo	1	53	27	130,28
In complesso	72	97	64	8.793,17

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.459.255,60 (duemilioniquattrocentocinquantanovemiladuecentocinquantacinque e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 511.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Vincenzo di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Vincenzo di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari).

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sabini Vincenzo di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 73.60.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952.
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Vincenzo di Pasquale, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 13756)					
Graviscella	153	12	—	Pascolo	V	4	22	00	185,68
Id.	153	13	—	Seminativo	V	3	10	00	775 —
Id.	153	14	—	Pascolo	IV	3	85	00	250,25
Id.	153	104	—	Id.	V	1	43	80	63,27
Id.	153	105	—	Seminativo	V	0	22	30	55,74
Id.	153	106	—	Id.	V	0	63	60	159 —
Id.	153	107	—	Pascolo	IV	3	37	00	219,05
Id.	153	18	—	Id.	V	8	70	66	383,09
Id.	153	19	—	Seminativo	VI	2	48	51	521,87

Segue 1° CORPO
(*Partita catastale n.* 13735)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Graviscella	153	20	—	Pascolo	V	1	61	95	71,26
				(*Partita catastale n.* 13756)					
Graviscella	153	21	—	Pascolo . .	V	2	20	96	97,22
				(*Partita catastale n.* 13735)					
Graviscella	153	92	—	Pascolo	V	1	50	42	66,18
Id.	153	93	—	Seminativo	V	1	63	55	408,88
				(*Partita catastale n.* 13756)					
Graviscella	153	94	—	Pascolo	V	2	36	64	104,12
Id.	153	95	—	Seminativo	V	0	67	14	167,85
Id.	153	96	—	Id.	V	2	53	38	633,45
Id.	153	97	—	Id.	V	1	02	76	256,90
Id.	153	67	—	Pascolo	V	7	27	69	320,18
				Totali		48	87	36	4.738,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada nazionale Gravina-Altamura;
Est: con proprietà Fonzo Elisa di Michele, De Nora Irene fu Vito ed altre;
Ovest: con strada vicinale Lama Sambuco;
Sud: con strada vicinale Lama Sambuco.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dal canale dell'Acquedotto Pugliese.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 13735)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Graviscella	152	133	—	Pascolo	V	1	40	76	61,94
Id.	152	135	—	Id.	IV	7	89	47	513,16
Id.	152	136	—	Id.	III	7	01	00	595,85
Id.	152	186	—	Fabbricato rurale	—	0	35	40	—
				Totali		16	66	63	1.170,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Lama Sambuco;
Est: con proprietà di Nardone Domenico e Giuditta fu Donato;
Ovest: con proprietà di Sabini Eleonora di Pasquale ed altre;
Sud: con strada vicinale Creciulli.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 1569)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Iazzo del Forno	207	2	—	Seminativo arborato	IV	8	06	74	2.904,26

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con strada vicinale Bersaglio;
Sud: con strada vicinale Bersaglio;
Est: con strada vicinale Barone.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.336.344,60 (unmilionetrecentotrentaseimilatrecentoquarantaquattro e cent. 60); per il 2° corpo è di L. 331.360,90 (trecentotrentunomilatrecentosessanta e centesimi 90); per il 3° corpo è di L. 856.756,70 (ottocentocinquantaseimilasettecentocinquantasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	48	87	36	4.738,99
2° Corpo	16	66	63	1.170,95
3° Corpo	8	06	74	2.904,26
In complesso	73	60	73	8.814,20

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.524.462,20 (duemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentosessantadue e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 512.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scardinale Pietro di Francesco, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Scardinale Pietro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Scardinale Pietro di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 40.03.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scardinale Pietro di Francesco, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6327)									
Scarpara	105	31	—	Seminativo	II	40	03	34	17.614,71

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Conticchio Giuseppe di Saverio, Pellicciari fratelli fu Filippo ed altre;

Est: con la strada vicinale Murgecchia;

Ovest: con la proprietà di Pellicciari fratelli fu Filippo ed altre;

Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.579.824,60 (quattromilionicinquecentosettantanovemilaottocentoventiquattro e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 513.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico, ciascuno in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che i sunnominati Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 27 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico, ciascuno in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 75.62.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico, ciascuno in parti eguali, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 711)					
Titolo	167	13	—	Seminativo	II	67	39	88	28.981,48
Id.	167	16	—	Id.	II	8	22	35	3.536,12
				Totali		75	62	23	32.517,60

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Capazzo Pietro e Agnelli Luigi e la stessa proprietà;
Sud: con la proprietà eredi Gioia;
Est: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.454.576 (ottomilioniquattrocentocinquantaquattromilacinquecentosettantasei), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 514.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spada Raffaele fu Michelangelo, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spada Raffaele fu Michelangelo, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, consistenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spada Raffaele fu Michelangelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 154.47.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spada Raffaele fu Michelangelo, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5342)					
Lago La Noce	53	1	—	Seminativo	II	63	20	14	24.016,53
Id.	53	8	—	Id.	III	18	72	78	5.243,78
Parco Impisa	53	2	—	Id.	II	0	94	30	358,34
Lago La Noce	53	5	—	Pascolo	III	0	98	04	58,82
Parco Impisa	53	4	—	Seminativo	II	3	56	60	1.355,08
Id.	53	6	—	Pascolo	III	0	55	12	33,07
Id.	53	11	—	Seminativo	II	0	86	80	329,86
Id.	53	12	—	Pascolo	III	0	20	40	12,24
Id.	53	3	—	Id.	III	4	00	00	240,00
Paredano	58	9	—	Seminativo	II	6	22	24	2.364,51
				Totali		99	26	42	34.012,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale tratturello di Minervino;

Est: con proprietà Fraggiacomo Maria Michela di Maurizio;

Ovest: con proprietà Buquicchio Francesco di Pasquale;

Sud: con tratturo di Melfi-Castellaneta e con proprietà D'Innella Giuseppe fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5342)					
Murgia	72	18	—	Pascolo	III	2	18	30	130.98
Id.	72	20	—	Seminativo	III	16	09	20	4.505,76
Id.	72	35	—	Id.	IV	0	25	70	53,97
Id.	72	33	—	Pascolo	III	0	68	90	41.34
Id.	72	26	—	Seminativo	IV	5	86	40	1.231,44
Id.	72	36	—	Id.	III	0	27	60	77,28
Id.	72	19	—	Pascolo	III	1	22	38	73,43
				Totali		26	58	48	6.114,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Liuzzi Marzio, Maria e Giulio fu Francesco;
Est: con proprietà Buquicchio Francesco fu Pasquale;
Ovest: con proprietà di Liuzzi Pasquale fu Marzio;
Sud: con proprietà Liuzzi Angelo di Pasquale e Liuzzi Pasquale fu Marzio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 5342)					
Posticchia	72	13	—	Seminativo	IV	8	99	65	1.889,26

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Liuzzi Giulia, Maria e Marzio fu Francesco;
Est: con proprietà Liuzzi Pasquale fu Marzio;
Ovest: con proprietà Liuzzi Pasquale fu Marzio;
Sud: con strada vicinale Cavone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 5342)					
Costa delle Macine	135	1	—	Seminativo	III	8	90	70	2.493,96

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Buquicchio Francesco fu Pasquale;
Est: con proprietà Buquicchio Francesco fu Pasquale;
Ovest: con strada provinciale Gravina-Spinazzola;
Sud: con proprietà D'Innella Giuseppe fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 5342)					
Costa delle Macine	131	11	a	Seminativo	III	5	21	82	1.461,09
Id.	131	6	—	Id.	II	5	50	00	2.090,00
				Totali		10	71	82	3.551,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà D'Innella Michele Rocco fu Vincenzo;

Est: con proprietà dello stesso Spada;

Ovest: con proprietà Buquicchio Francesco fu Pasquale;

Sud: con proprietà Buquicchio Francesco fu Pasquale e con terreni dello stesso proprietario.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia e da una passata privata formata dalla particella 11-*b*, di proprietà Spada e Ferrara.

L'indennità di espropriazione offerta è per il 1° corpo di L. 9.048.063,10 (novemilioniquarantottomilasessantatre e cent. 10); per il 2° corpo L. 1.668.603,10 (unmilioneseicentosessantottomilaseicentotre e cent. 10); per il 3° corpo L. 528.992,80 (cinquecentoventottomilanovecentonovantadue e cent. 80); per il 4° corpo L. 673.369,20 (seicentosettantatremilatrecentosessantanove e cent. 20); per il 5° corpo L. 948.344,30 (novecentoquarantottomilatrecentoquarantaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	99	26	42	34.012,23
2° Corpo	26	58	48	6.114,20
3° Corpo	8	99	65	1.889,26
4° Corpo	8	90	70	2.493,96
5° Corpo	10	71	82	3.551,09
In complesso	154	47	07	48.060,74

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.867.372,50 (dodicimilioniottocentosessantasettemilatrecentosettantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 maggio 1952, n. 515

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 20 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 48.43.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Teresa fu Carlo, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11084)					
Monte Carafa	125	18	—	Seminativo	IV	0	92	80	153,12
Id.	125	20	—	Pascolo	III	0	34	08	13,63
Id.	125	43	—	Id.	III	21	60	49	864,19
Id.	125	42	—	Seminativo	IV	18	77	78	3.098,34
Id.	125	21	—	Pascolo	II	6	70	77	469,54
Id.	125	19	—	Fabbricato rurale	—	0	07	18	—
				Totali		48	43	10	4.598,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà degli eredi Squadrilli fu Riccardo e con la provinciale Minervino-San Domenico;
Est: con la proprietà degli eredi di Squadrilli fu Riccardo;
Ovest: con la strada provinciale Minervino-San Domenico e con la proprietà degli eredi Squadrilli fu Riccardo;
Sud-ovest: con il tratturo Canosa-Monte Carafa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.319.441,90 (unmilionetrecentodiciannovemilaquattrocentoquarantuno e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 516.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprietà di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;

Considerato altresì che l'Ente predetto, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessato ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti all'espropriazione, ed a complemento dei provvedimenti già adottati in sede di approvazione del piano di espropriazione relativo ai terreni siti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), ha proceduto alla definitiva determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo di legge, identificando i terreni che ne completano la costituzione con quelli compresi per intero nel piano particolareggiato di espropriazione oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), della superficie di ettari 198.46.85, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)

Elenco dei terreni costituenti il terzo residuo ed esclusi dalla espropriazione immediata a norma degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5394)					
De Caroli	62	26	—	Pascolo	II	40	72	51	3.054,38
Id.	62	28	—	Seminativo	IV	6	20	70	496,56
Id.	62	29	—	Id.	IV	4	76	92	381,54
Id.	62	30	—	Id.	IV	16	92	20	1.353,76
Id.	62	31	—	Seminativo arborato	III	0	32	48	61,71
Id.	62	32	—	Fabbricato rurale	—	0	71	62	—
Id.	62	41	—	Pascolo cespugliato	I	41	54	49	4.154,49
Id.	62	44	—	Seminativo	V	2	45	20	110,34
Id.	62	45	—	Pascolo	I	1	68	78	177,22
				Totali		115	34	90	9.790 —

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Sansonetti Luigi fu Vito;

Est: con la strada vicinale Lama di Coia;

Ovest: con Mangelli Giuseppe di Antonio e altri;

Sud: con la strada vicinale Caroli Pozzo Motolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5394)					
De Caroli	79	19	—	Seminativo	II	7	52	80	1.806,72
Id.	79	40	—	Id.	II	21	09	70	5.063,28
Id.	80	1	—	Id.	III	11	81	27	1.771,91
Id.	80	30	—	Id.	IV	2	70	62	216,50
Id.	80	31	—	Id.	III	3	46	60	519,90
Marinare	80	24	—	Id.	II	0	40	73	97,75
				Totali		47	01	72	9.476,06

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada vicinale Caroli-Pozzo Motolo;
Est: con Laneve Lucia fu Francesco e altri;
Ovest: con Daniele Oronzo fu Bonaventura;
Sud: con Lacra Angela fu Vincenzo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest, sud-est, dalla strada provinciale Napoli-Lecce.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 5394)					
Marinara	80	3	—	Seminativo	III	9	67	55	1.451,33
Id.	80	32	—	Id.	IV	2	67	95	214,36
				Totali		12	35	50	1.665,69

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Caroli-Pozzo Motolo;
Est: con proprietà Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino;
Ovest: con proprietà Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino;
Sud: con Scarano Giuseppe fu Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 5394)					
Matine	81	15	—	Seminativo	I	3	40	70	1.226,52
Id.	81	18	—	Id.	III	4	12	03	618,05
Id.	81	58	—	Id.	II	7	59	07	1.821,77
				Totali		15	11	80	3.666,34

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con D'Onghia Francesco di Giuseppe;
Est: con Scapati Scipione fu Angelo e altri;
Ovest: con la strada vicinale Amarena-Marculli;
Sud: con Garagnano Addolorata fu Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 5394)					
Marandi	81	14	—	Seminativo	IV	2	58	43	206,74
Id.	81	56	—	Id.	III	3	22	65	483,98
Id.	81	57	—	Id.	II	1	50	07	360,17
				Totali		7	31	15	1.050,89

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Caroli-Pozzo Motolo;

Est: con la strada vicinale Lama di Goia Mandaro;

Ovest: con Le-Marangi Giuseppe fu Gioacchino;

Sud: con D'Onghia Giuseppe di Filippo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 3760)					
Difesa delle Vigne	64	57	—	Seminativo	IV	1	31	78	105,78

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà D'Onghia Francesco di Giuseeppe;

Est: con la strada vicinale Difesa delle Vigne;

Ovest: con D'Onghia Francesca di Giuseppe;

Sud: con D'Onghia Francesca di Giuseppe.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	115	34	90	9.790 —
2° Corpo	47	01	72	9.476,06
3° Corpo	12	35	50	1.665,69
4° Corpo	15	11	80	3.666,34
5° Corpo	7	31	15	1.050,89
6° Corpo	1	31	78	105,42
In complesso	198	46	85	25.754,40

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 517.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 1021.19.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rapolla Maria-Rosaria fu Vito in comune di Venosa (provincia di Potenza) trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 3360)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Carpiniello	4	21	—	Seminativo	III	2	09	81	293,73
San Rocco	4	22	—	Id.	II	34	72	15	9.722,02
Id.	4	24	—	Pascolo cespugliato	II	2	50	83	163,04
Id.	4	31	—	Seminativo	III	8	45	50	1.183,70
Stragapede	16	1	—	Id.	II	12	75	80	3.572,24
Id.	16	2	—	Pascolo cespugliato	II	2	47	31	160,75
Id.	16	8	—	Pascolo	II	2	87	88	259,09
Id.	16	10	—	Seminativo	I	12	67	41	4.816,18
Id.	16	12	—	Id.	II	30	18	56	8.451,97
Id.	16	14	—	Fabbricato rurale	—	0	50	40	—
Id.	16	21	—	Pascolo cespugliato	II	6	42	16	417,40
Id.	16	22	—	Pascolo	II	4	07	12	366,41
Id.	16	23	—	Seminativo	I	18	96	12	7.205,25
Id.	16	24	—	Id.	II	9	95	60	2.787,68
Id.	16	30	—	Pascolo cespugliato	II	5	92	12	384,88
Id.	16	44	—	Pascolo	II	3	25	80	293,22
Id.	16	45	—	Id.	I	2	44	80	318,24
Id.	16	46	—	Id.	I	5	50	40	715,52
Id.	16	47	—	Id.	II	1	29	60	116,68
Id.	16	48	—	Id.	II	1	82	50	164,25
Id.	16	13	—	Incolto produttivo	unica	0	24	74	1,38
				Totali		169	16	61	41.393,63

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con De Biase e altri;
Est e *sud*: col comune di Montemilone;
Ovest: con la strada provinciale Venosa-Cerignola.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 3360)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Castello	15	64	—	Seminativo	II	2	40	14	672,39
Id.	15	65	—	Id.	III	5	86	74	821,44
Id.	15	66	—	Id.	II	8	30	48	2.325,34
Id.	15	67	—	Id.	II	6	92	00	1.937,60
Id.	15	68	—	Pascolo cespugliato	II	6	32	56	411,16
Boreano	16	29	—	Seminativo	II	20	32	83	5.691,92
Id.	17	1	—	Pascolo	II	29	05	77	2.615,19
Id.	17	33	—	Seminativo	II	14	83	62	4.154,14
Id.	17	139	—	Id.	II	25	84	40	7.236,32
Messaro	14	59	—	Pascolo	III	2	32	18	111,45
Id.	14	60	—	Id.	III	0	85	36	40,97
Id.	14	61	—	Seminativo	III	0	33	42	46,79
Id.	14	62	—	Id.	II	0	65	15	182,43
Scannato	14	70	—	Id.	III	5	71	72	800,41
Id.	14	73	—	Pascolo cespugliato	II	8	45	13	549,33
Id.	14	74	—	Fabbricato rurale	—	0	8	08	—
Id.	14	75	—	Seminativo	III	7	69	99	1.077,99
Id.	14	76	—	Id.	II	34	21	56	9.580,37
Id.	14	78	—	Pascolo	II	11	27	27	1.014,54
Id.	14	79	—	Fabbricato rurale	—	0	12	10	—
Id.	14	80	—	Seminativo	II	7	95	22	2.226,62
Id.	14	81	—	Pascolo	II	0	7	60	6,84

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue 2° CORPO (*Partita catastale n.* 3360)					
Quadrone	14	91	—	Seminativo	III	5	50	41	770,57
Scannato	14	71	—	Id.	II	65	12	85	18.235,98
Id.	14	72	—	Pascolo	II	6	44	78	580,30
Id.	14	77	—	Id.	II	7	68	55	691,69
Id.	14	110	—	Id.	III	3	31	20	158,97
Castello	15	49	—	Seminativo	II	1	52	53	427,08
Id.	15	59	—	Id.	III	1	92	30	269,22
Id.	15	60	—	Id.	II	11	37	31	3.184,47
Id.	15	63	—	Pascolo cespugliato	II	20	44	15	1.328,70
Id.	15	74	—	Seminativo	II	66	05	45	18.495,26
Id.	15	77	—	Id.	II	6	34	20	1.775,76
Id.	15	78	—	Id.	III	7	12	66	997,72
Id.	15	61	—	Pascolo cespugliato	II	9	88	85	642,75
Id.	15	62	—	Seminativo	III	6	64	95	930,93
Id.	15	76	—	Id.	III	0	74	65	104,51
Id.	15	79	—	Id.	III	5	91	88	828,63
Stragapede	17	5	—	Id.	II	26	20	00	7.336,00
Id.	17	138	—	Id.	II	31	99	80	8.959,44
				Totali		483	89	84	107.221,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Iacoviello ed altri;
Ovest: con la strada vicinale del Melillo;
Sud-est: con la strada comunale di Andria.

Il corpo è intersecato nel senso nord-est sud-ovest dal tratturo Venosa Otranto e nel senso nord-sud dalla strada vicinale della Caccia o del Columbro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3360)					
Fiumara S. Pent.	20	3	—	Pascolo cespugliato	II	4	51	00	293,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e ovest: con fiumara di Venosa;
Sud ed *est*: con proprietà della stessa Rapolla Maria Rosaria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 3360)					
Burrico	20	12	—	Pascolo	III	0	31	02	14,89
Id.	20	10	—	Seminativo	II	0	17	19	48,13
				Totali		0	48	21	63,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, est ed *ovest*: con proprietà della stessa Rapolla Maria Rosaria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 3360)					
Fiumara S. Pant.	20	1	—	Seminativo	I	5	29	42	2.011,80
Id.	20	6	—	Pascolo	II	5	03	12	452,81
Id.	20	7	—	Seminativo	III	10	92	57	1.529,60
Burrico	20	14	—	Incolto produttivo	unica	0	04	08	0,33
Id.	20	15	—	Pascolo	II	0	32	79	29,51
Id.	20	16	—	Seminativo irriguo	II	1	53	64	998,66
Id.	20	17	—	Seminativo	I	0	73	14	277,93
Id.	20	19	—	Id.	III	0	37	81	52,93
Le Murgette	20	27	—	Pascolo	III	0	27	42	13,16
Id.	20	28	—	Id.	III	0	42	97	20,63
Id.	20	29	—	Seminativo	III	5	88	97	824,55
Id.	20	30	—	Id.	II	20	88	67	5.848,28
Id.	20	31	—	Id.	II	7	16	95	2.007,46
La Mezzana	20	32	—	Id.	III	2	00	72	281,01
Id.	20	33	—	Id.	IV	4	07	52	366,77
Id.	20	34	—	Id.	II	2	77	14	775,99
Id.	20	35	-	Id.	III	1	62	99	228,19
Id.	20	36	—	Fabbricato rurale	—	0	11	84	—
Burrico	20	37	—	Pascolo	III	0	78	50	37,68
Id.	20	38	—	Id.	I	0	22	70	29,51
Id.	20	39	—	Seminativo irriguo	I	0	99	68	772,52
San Pantaleo	20	68	—	Seminativo	III	11	32	90	1.586,06
Id.	20	69	—	Id.	III	3	79	86	531,80
Id.	20	70	—	Id.	III	14	30	21	2.002,29
Id.	20	71	—	Pascolo	II	36	85	77	3.317,19
Mulino di Messere	20	72	—	Seminativo irriguo	I	0	70	11	543,35
Piano Regio	20	75	—	Seminativo	II	6	32	84	1.771,95
Id.	20	76	—	Id.	II	7	70	10	2.156,28
Id.	20	77	—	Id.	III	1	44	37	202,13
Id.	20	78	—	Pascolo	II	26	10	79	2.349,71
San Pantaleo	20	79	—	Canneto	I	1	48	93	1.489,30
Id.	20	81	—	Pascolo	III	5	79	08	277,95
Id.	20	82	—	Seminativo	III	5	11	03	715,44
Piano Regio	20	87	—	Id.	II	14	39	63	4.030,96
Id.	20	88	—	Pascolo	III	4	87	29	233,90
Id.	20	89	—	Seminativo	II	30	02	90	8.408,12
Id.	20	93	—	Pascolo	I	1	28	63	167,22
Id.	20	95	—	Fabbricato rurale	—	1	59	60	—
Id.	20	97	—	Seminativo	I	18	45	58	7.013,20
Fontana Rapolla	20	105	—	Fabbricato rurale	—	0	18	15	—
San Francesco	20	98	—	Seminativo arborato	III	1	18	91	172,42
Mulino di Messere	20	51	—	Pascolo	III	20	37	60	978,05
San Pantaleo	20	80	—	Pascolo cespugliato	II	7	06	00	458,90
Id.	20	128	—	Pascolo	II	21	88	20	1.969,38
Id.	20	129	—	Seminativo	IV	1	68	51	151,65
Id.	20	130	—	Pascolo	II	9	79	00	881,10
Id.	20	131	—	Seminativo	IV	6	74	60	607,14
Piano Regio	30	1	—	Id.	II	6	91	91	1.937,35
Id.	30	2	—	Id.	III	1	17	95	165,13
Id.	30	3	—	Pascolo	III	1	98	89	95,47
Id.	30	4	—	Seminativo	III	1	17	39	164,35
Id.	30	5	—	Id.	II	9	88	95	2.769,06
Id.	30	6	—	Id.	III	4	27	30	598,22
Id.	30	16	—	Id.	I	2	87	16	1.091,21
Id.	30	54	-	Id.	II	2	80	84	786,35
				Totali		363	13	62	66.181,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con la fiumara di Venosa, e con proprietà della stessa;
Ovest: con la strada vicinale di Piani Regio;
Sud: con le quote di San Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 11.934.147,75 (undicimilioninovecentotrentaquattromilacentoquarantasette e cent. 75); per il 2° corpo L 31.498.895,75 (trentunomilioniquattrocentonovantattomilaottocentonovantacinque e cent. 75); per il 3° corpo L. 98.205,25 (novantottomiladuecentocinque e cent. 25); per il 4° corpo L 19.094,75 (diciannovemilanovantaquattro e cent. 75); per il 5° corpo L. 17.812.345,10 (diciassette milioniottocentododicimilatrecentoquarantacinque e centesimi 10), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	169	16	61	41.393,63
2° Corpo	483	89	84	107.221,22
3° Corpo	4	51	00	293,15
4° Corpo	0	48	21	63,02
5° Corpo	363	13	62	66.181,95
In complesso	1.021	19	28	215.152,97

Indennità totale di espropriazione offerta L. 61.362.688,60 (sessantunomilionitrecentosessantaduemilaseicentottantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107120) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 500